

TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1869

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE AVVOCATO CAIROLI.

SOMMARIO. *Atti diversi* = Domanda di urgenza del deputato Marincola, e avvertenza del ministro Minghetti. = Congedi. = Il presidente riferisce sulla deputazione a S. A. il principe Umberto. = Annunzio della morte del deputato Antonini, e cenni necrologici fatti dal presidente. = Lettura di progetti di legge del deputato Bove per la proroga dei termini delle iscrizioni ipotecarie, e per l'abrogazione del decreto relativo, del 1865; del deputato Sanguinetti per la proroga stessa, e del deputato Breda per provvedimenti a favore dei mugnai. = Relazione di petizioni — Petizione degli agenti di cambio di Milano: Villa-Pernice, Di San Donato, relatore, Valerio, Minghetti, ministro — Petizione di abitanti di Piombino: Di San Donato, Salvagnoli e Minghetti, ministro — Petizione del municipio di Montechiaro: Finzi, Pissavini, Di San Donato, Valerio e Catucci — Petizione del signor Ceconi, già impiegato parlamentare a Napoli: Di Blasio, relatore, Del Re, Melchiorre, Mazziotti, Nicotera, Valerio, Rattazzi, Pissavini, Oliva, Massari G. — È inviata al Comitato segreto, a proposta del deputato Oliva.

La seduta è aperta alle ore 2 pomeridiane.

LANCIA DI BROLO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, il quale è approvato.

GRAVINA, segretario, espone il sunto della seguente petizione:

12,743. I proprietari nell'Agro Silano della Calabria Ultra II domandano l'esecuzione del decreto luogotenenziale, n° 404, dell'11 giugno 1861, diretto ad impedire l'esecuzione delle ordinanze extra-legali del commissario regio borbonico, ed a proporre un piano di conciliazione che mettesse in accordo gli interessi del demanio, dei comuni e dei privati possessori.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Marincola.

MARINCOLA. Io prego la Camera a voler accordare l'urgenza alla petizione numero 12,743, la quale riflette una situazione gravissima creata ai proprietari silani delle Calabrie.

Vi sono delle antiche questioni tra il demanio regio ed i proprietari calabresi che hanno dei poderi alla Sila. Tali questioni il Governo borbonico aveva dato opera a troncarle a mezzo di un commissariato civile, al quale fu delegato il magistrato Barletta.

Il Barletta, riassumendo una potestà civile, illimitata e dispotica, emise delle ordinanze, alle quali si cominciò a dare esecuzione.

Caduto il Governo borbonico, la luogotenenza, considerando l'enormità di dare esecuzione, in danno dei

privati, agli atti di un commissario extra-legale, dispose che fosse sospesa l'esecuzione di queste ordinanze del commissario Barletta, e si presentasse un piano di conciliazione tra il Governo, il demanio, i privati ed i comuni. Questo piano di conciliazione non è andato avanti, inquantochè due progetti di legge si sono presentati, uno dei quali dall'onorevole Minghetti; ma la Camera, occupata in altre discussioni di maggiore urgenza, non ha potuto procedere alla discussione di questi disegni di legge. Quindi si sta in pendenza, ed intanto il demanio eseguì le ordinanze del commissario Barletta, le quali manomettono i diritti dei privati ed ogni principio di giustizia in danno del dominio e della proprietà, di cui i privati hanno il possesso da secoli.

Si prega quindi la Camera con questa petizione a che si dia esecuzione al decreto luogotenenziale, in forza del quale deve sospendersi l'esecuzione di quelle ordinanze.

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. Io non potrei lasciar passare, senza rettificarle, alcune cose accennate dall'onorevole preopinante. Non è che io mi opponga in alcun modo a che la Camera prenda in considerazione in via di urgenza questa petizione, che anzi appoggio io stesso tal desiderio, poichè codesto è uno degli argomenti più importanti per quelle provincie; ma siccome egli parlò nel suo discorso non solo della Sila, ma in generale dei demani comunali, mi piace osservare che egli ha dimenticato alcuni fatti, cioè che, in luogo dei commissari così detti ripartitori, nel 1862 (non ho però ben presente l'epoca, perchè non credeva che si dovesse trattare di questo argomento)

la operazione fu affidata ai prefetti. Dico che a questi fu data facoltà di esaminare, di conciliare, e di procedere al riparto di quei beni demaniali che sono soggetti a diritti di uso. E posso aggiungere che una grande quantità di queste conciliazioni e riparti fu fatta d'allora in poi; anzi non passa quasi settimana che sulla gazzetta ufficiale non vi sia qualche decreto reale che sanzioni delle ripartizioni di terre fatte in via conciliativa dai prefetti. E debbo dire, da quanto ho potuto scorgere, esaminando quelle pratiche, che si è molto bene avviati in questa materia, e si crede che la massima parte delle questioni che erano pendenti possano essere fra non molto esaurite. Ciò non toglie, per quanto riguarda la Sila, che la petizione possa essere considerata d'urgenza, perchè, ripeto, l'argomento è importantissimo.

MARINCOLA. Pregherei l'onorevole ministro a riflettere che l'ingerenza dei prefetti riguarda le questioni dei demani comunali che si risolvono da commissari speciali, non già le questioni del demanio regio silano, che mettono capo a concessioni dei tempi della contessa Matilde.

Il commissariato civile di cui parla il decreto luogotenenziale cessò nel 1862; e cessato questo, il demanio portò le questioni innanzi ai tribunali, i quali non trovando rievocata l'eseguibilità delle ordinanze del commissario Barletta, emettono sentenze le quali sono esecutive, e minacciano la rovina dei proprietari.

È quindi urgentissima questa petizione; sarà poi, quando si verrà alla discussione del merito, a vedere la portata dei provvedimenti che intenderà prendere la Camera. Per ora siamo d'accordo sull'urgenza della petizione, e per questo io ringrazio l'onorevole ministro.

(La petizione è dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. Prego la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 12,741 colla quale la Giunta municipale dei Corpi Santi di Pavia appoggia al Parlamento altra petizione dei proprietari di quel comune, diretta ad ottenere la soppressione delle servitù militari nella piazza di Pavia, o quanto meno a conseguire un compenso pel deprezzamento dei fondi compresi nella zona militare. Prego la Camera a dichiararla d'urgenza, perchè da una pronta deliberazione presa dal Parlamento sopra questa petizione potrebbe dipendere la soluzione di molte questioni che possono insorgere.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Il deputato Cimino, per affari urgentissimi, domanda un congedo di 15 giorni.

Il deputato Berteà, dovendo assistere alla Sessione del Consiglio provinciale di Torino, domanda un congedo di giorni 8.

Il deputato Marcello, per mal ferma salute, domanda una proroga di congedo.

Io proporrei di accordarglielo per 15 giorni.
(Cotesti congedi sono accordati.)

La deputazione incaricata dalla Camera di recare le sue felicitazioni al principe Umberto ed alla principessa Margherita comunica che fu ricevuta giovedì, giorno 25, da S. A. il principe Umberto, che espresse la sua soddisfazione per gli augurii recati, anche in questa circostanza, dalla rappresentanza nazionale al Re ed a lui.

Un dispaccio del prefetto di Milano ed una lettera della famiglia confermano la dolorosa notizia che correva ieri della morte d'un altro nostro collega, l'ingegnere Antonini, deputato del collegio di Varallo. Egli era d'animo modesto e benefico tanto, che la sua morte sarà certamente un lutto di famiglia pel suo luogonatio.

Si mostrò sempre profondamente devoto alla patria italiana. Con l'ingegno nudrito ai severi studi della matematica, seppe utilizzare la sua dottrina in lavori scientifici, specialmente consacrati allo svolgimento di quei temi che si collegano all'incremento delle industrie e della prosperità nazionale. Fu insomma la sua vita una di quelle che non si estinguono interamente, perchè lasciano non lieve traccia della loro operosità pel bene comune.

Nel dar questo infausto annunzio per debito del mio ufficio, adempio anche a quello dell'amicizia, vincolo del cuore che non è rallentato mai dalle vicende della politica nè dalla differenza delle opinioni. (*Vivi segni di approvazione*)

Per la morte del deputato Antonini rimane vacante il collegio di Varallo.

LETTURA DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha autorizzato la lettura di un disegno di legge del deputato Bove.

Se ne darà lettura.

I.

Signori! È per battere l'ora suprema del quarto anno da che in mezzo alla iliade delle affezioni d'Italia un fremito più accentuato, un grido più straziante di dolore va, massime nel mezzogiorno della penisola, senza posa ripetendo: il decreto transitorio del 30 novembre 1865 per l'attuazione del Codice civile, già nel complesso poco accettabile, dal lato speciale dello innesto e travestimento, alla foggia moderna, della precedente costituzione e pubblicazione ipotecaria, è un'insidia, un attentato, un pericolo che minaccia distruggere il credito fondiario, per santità di patto e provvidenza di legge anteriormente fondato.

Se il pietoso espediente delle proroghe ha finora arrestato il passo al terribile flagello; ove la benefica azione del farmaco stesso cesserà col tramonto del precipitante anno senza un radicale e risoluto provvedimento di fondo, il credito ipotecario sarà nella più parte, con lo scatto dell'ora fatale, irremissibilmente perduto.

II.

Di che nel rincontro si accusa il decreto transitorio? Lo si accusa d'impura origine. Parto del potere esecutivo senza che il Parlamento gli avesse tracciato almeno una linea a calcare, un principio a seguire, per quanto il Parlamento stesso fosse stato da prima indulgente e prodigo di facoltà sconfinata e poscia proclive a tolleranze, il paese generalmente lo respinge e gli rifiuta riconoscimento e legittimazione.

Lo si accusa nella politica e nella scienza informato a smania di troppo precipitata unificazione, a soverchia deferenza verso novità inconciliabili con un passato inflessibile ed inesorabilmente ribadito da fatti compiuti all'ombra delle precedenti istituzioni e tradizioni della parte maggiore della penisola.

Lo si accusa, in sintesi, d'invasione e manomissione di diritti e garanzie irrevocabilmente acquistati; e discendendo all'analisi, lo si accusa, in fatto d'ipoteche speciali, autore di nuove pressioni, ordinanti forme poco serie ed affatto inammissibili a fronte di quelle sancite e consacrate dalla legge del tempo, contro cui le statuizioni posteriori tornano assolutamente impotenti.

Lo si accusa, in fatto d'ipoteche generali e sopra i beni futuri, di aver forzato e varcato i baluardi di un passato irremeabile, il cui principio di una pubblicità *relativa e temperata* non poteva essere scosso dallo spirito e dalla lettera della legge posteriore, vaga di una *pubblicità completa* e minuziosa fino ad attentare al diritto acquistato colla precedente complessiva pubblicazione, a questa sostituendo la necessità di novelle speciali iscrizioni a misura de' successivi acquisti; e così percuotendosi il diritto anteriormente perfetto, punendosi una irreprensibile ignoranza nel creditore, favorendosi l'atteggiamento di un secondo più sollecito ad arrivare e proteggendosi sovente collusioni e frodi tramate tra il nuovo mestatore ed il debitore di mala fede, mostravasi poca sollecitudine per la giustizia, poca attinenza alle verità pratiche.

Lo si accusa di eccesso nella coazione a precisare le cifre nei crediti indeterminati in onta alle sanzioni che così al tempo del fatto compiuto statuivano.

Lo si accusa della esorbitanza nel richiedere numero di catasto o di altro libro censuario, nomi ed altri connotati rispetto ai successivi intestatari ed iscrizione anche contro costoro, quando che il diritto ipotecario di carattere irrefragabilmente *reale* stava e sta sempre fermo ed incrollabile a dispetto dei pas-

saggi che il fondo ipotecato facesse in alieno potere. Si è stranamente confuso l'impegno *reale* col *personale*.

Lo si accusa di aver commesso ai tutori, mariti ed amministratori pubblici il compito delle rettificazioni e rinnovazioni delle iscrizioni delle ipoteche generali dei minori, delle mogli e delle pubbliche amministrazioni; mentre che l'interesse dei primi, naturalmente solleciti della liberazione dei loro beni, è in perfetta opposizione con quello dei secondi in cui pro debbonsi conservare tenaci e duraturi quei vincoli. Si è affidata al lupo la custodia dell'agnello!

Lo si accusa di pericoloso e sleale silenzio in ordine ai conservatori delle ipoteche nelle provincie delle due Sicilie in o non aver espressamente sciolto quei funzionari dall'obbligo ufficiale delle rifazioni e rinnovazioni delle dette ipoteche tutorie, dotali e delle pubbliche amministrazioni non che delle altre da cotesti enti in qualsivoglia altro modo rappresentate, ovvero in tenerveli tuttavia soggetti, loro ingiungendo un compito di difficilissima e talvolta impossibile esecuzione.

Lo si accusa del mantenimento dell'antico termine per le rinnovazioni delle vecchie ipoteche contrariamente ai nuovi principii ed in disprezzo degl'incessanti generali lamenti, reclamanti eguaglianza di un termine uniforme e più lungo già adottato nel nuovo regime. Mentre si strombazzava la unificazione, nel caso, in ossequio alla finanza sempre ingorda e malefica consigliera nella formazione delle leggi, si mantiene l'antico disaccordo!

Lo si accusa di avere, in fatto di separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, aggredito e distrutto il dritto acquisito, perfetto e talvolta canonizzato da secoli mercè la *separazione complessiva* per dritto comune irrevocabilmente fermata all'ombra dell'*accettazione beneficiaria* e della confezione di un inventario. In ciò la mostruosità retroattiva è venuta a *confondere* ciò che dalla legge preesistente era stato irrettrattabilmente separato. Si è madornalmente scambiata la *separazione di regola* colla particolare ed eccezionale che nel dritto latino addimandavasi *pretoria* e solamente applicabile nelle *accettazioni pure e semplici delle successioni*.

Lo si accusa, nei nuovi travestimenti, di difficoltà eccessive e sovente impossibili ad essere superate e sempre estranee alle previsioni ed alle condizioni dei creditori.

Lo si accusa de' più gravi dissesti e di strabocchevoli dispendi inseparabili dalla esecuzione delle imposte nuove forme; in modo che spesse volte fia miglior partito pei creditori rinunziare alle proprie ragioni, anzichè sobbarcarsi al sacrificio della propria fortuna, talora tutta intera insufficiente a sopportare lo enorme speso che certo in taluni casi, specialmente ne' giudizi di espropriazione forzata e graduazione, assume favolose proporzioni.

Lo si accusa di cieco inconsulto rigore in comminare

indistintamente ad ogni piccola inosservanza a' suoi sbizzarrimenti la pena capitale, la perdita del grado ipotecario, a dispetto dello stesso Codice civile limitante la feroce sentenza a pochi ristretti casi. D'onde lo assurdo che il decreto transitorio destinato ad eseguire il Codice civile, invece, assumendo il carattere di sfrenato firmano, lo innova, lo manomette e lo snatura.

III.

E da chi muovono le narrate ed altre accuse che si tralasciano per amor di brevità?

Muovono dalle miriadi degl'infelici trepidanti privati creditori che, dopo il patito assottigliamento de' loro averi, a furie di tasse e per lo incaglio generale de' commerci e delle industrie, e dopo avere inutilmente tentato di eseguire le inattuabili disposizioni, si veggono tuttora, per soprassello di sventure, ferocemente minacciati della distruzione dei loro crediti!

Muovono da quanti hanno in Italia senso di ragione civile, politica ed economica. Muovono dalla scuola, dal fòro, dalle accademie, dalla stampa tutta periodica e scientifica. Gli scaffali dei Ministeri e gli archivi delle Camere legislative rigurgitano di petizioni e rimonstranze sollevatesi da ogni ordine e gradazione sociale.

Muovono dal Governo stesso, le cui pubbliche amministrazioni gridarono sempre e tuttavia gridano incessantemente all'assurdo, alla inattuabilità, alla impossibilità delle nuove forme, deplorando inevitabile la perdita della ricchezza creditoria dello Stato, se non si adotti sollecitamente un contrario, risoluto e radicale provvedimento.

Muovono dallo stesso Ministero che nel 1867, bandendo per l'autorevole voce dell'allora guardasigilli Mari la ingiustizia e la mostruosità legale delle inconsiderate disposizioni transitorie, le denunciava all'alto senno della Camera dei deputati, e ne proponeva nella parte più micidiale la soppressione.

Muovono dalla Camera stessa che, chiamata in allora dalla tremenda requisitoria a discutere la proposta ministeriale, non fu già che dimettesse libere ed assolute le accusate sanzioni; invece riconoscendone, in un felice suo intuito, gli errori, ne rimetteva sul contesto lo esame ed il giudizio di fondo ad altro più serio e calmo dibattimento, in quel momento inattuabile, con ovviare però alla imminenza del disastro mercè il rimedio provvisorio di una terza proroga: il che non valse certamente a felicitare l'accusato inconsulto centone di una speranza di futuro sorriso, essendo invece sicuro foriero di un verdetto di censura e condanna.

Muovono dal fatto stesso delle quattro proroghe finora concesse, dopo le quali la perturbazione generale e la inattuazione stanno permanenti, forse poco dissimili come all'alba del primo gennaio 1866, ed anche nei casi più difficoltosi, in maggiore gravità e recrudescenza: il che prova il male insito a' precordi

delle incolpate disposizioni ed impossibile il travestimento delle vecchie iscrizioni alla nuova usanza. È vano lusingarsi: ciò che è impossibile non può per trascorrere di tempo divenir possibile.

IV.

Nè al dibattere dell'ultima proroga, dicembre 1868, gli accusati articoli transitorii acquistarono alcun che di credito. Appena si diè opera a svolgerli, ne ricomparve immantinenti la natia precordiale imperfezione e la ineseguibilità; per il che la discussione uscita dalla modesta linea di un espediente temporaneo, svolgea, a forza di emendamenti, a conflitto di fondo, al che in verità resisteva l'angustia del tempo.

Eppure! a rientrare ne' confini di una semplice proroga fu forza al Ministero promettere di presentare al più presto uno schema di merito, ed alla Commissione, di cui io aveva l'onore di far parte, rassicurare, a mezzo dei colleghi onorevoli Pissavini e Berlea, sincero ed immancabile lo impegno del guardasigilli ed, in difetto, pronta ed inesorabile la discussione di un mio precedente progetto che il lodato onorevole Pissavini caratterizzava radicalissimo e di cui, in sostanza, non è che un *fac-simile* la proposta che, attesa la novità della Sessione, e per supplire alla dimenticanza ed al silenzio del Ministero, vengo come appresso a riprodurre.

Se non che nell'augurio che la Camera faccia buon viso alle mie aspirazioni, occorre anche richiamare l'attenzione dell'Assemblea sullo stato attuale delle cose.

Svariate rettificazioni e rinnovazioni hanno potuto, nè così facili, essere praticate, compendosi le nuove forme e talvolta, attesa la novità, anche in modi poco soddisfacenti. In altre congiunture, incontrandosi gravi difficoltà, le rinnovazioni sono state eseguite alla foggia antica nella speranza di poterle, durante le proroghe, rettificare, cosa di poi non verificata.

In altri casi finalmente, giudicandosi assolutamente necessaria la forma nuova, e questa non potendosi compiere, moltissime rettificazioni e rinnovazioni sono rimaste assolutamente scoperte, come si avvera in quasi tutte le ipoteche a pro delle pubbliche amministrazioni, delle doti e delle tutele, dovendosi in ciò anche sospettare malizia dei rappresentanti dei creditori e nel contempo debitori, senza dubbio interessati a che quelle iscrizioni fossero dai loro beni scomparse.

Ora, in un tempo di transizione che è pure momento di transazione, affine di evitare altri imbarazzi, tormenti e dispendi, è sano consiglio dichiarare valide ed efficaci tutte quelle rettificazioni e rinnovazioni già eseguite in conformità sia delle nuove, sia delle vecchie forme e sia anche in dissonanza delle une e delle altre.

Per le rinnovazioni poi non eseguite affatto fino al

giorno in cui andrà in vigore la presente legge, dovendosi ritornare al vecchio sistema, è prudenza accordare una dilazione, perchè durante la stessa si possano eseguire secondo le leggi anteriori.

In fine, in quanto alla separazione de' patrimoni, parmi indeclinabile imprimere alla relativa disposizione abolitiva l'effetto retroattivo. Nessuno ha mai negato ai legislatori questa straordinaria facoltà specialmente nei casi dei grandi errori e delle grandi ingiustizie, massime se queste abbiano colpito un dritto precedentemente acquistato. Allora la nuova virtù retroattiva è indispensabile per atterrare *eodem imperio* la precedente retroazione inconsultamente autorizzata, con cancellare di questa ogni traccia e conseguenza.

In presenza delle esposte ragioni, io nutro piena fiducia che, se finora la dottrina e saggezza della Camera ha tenuto a furie di proroghe, infrenato lo scoppio di un orribile e devastatore uragano, vorrà essa finalmente ridonar calma e sicurezza agli spiriti ragionevolmente agitati, scongiurando perpetuamente il pericolo e proscrivendone ogni possibile emergenza, mercè un provvedimento tagliente e terminativo, che io, ultimo gregario e discepolo tra tanti dotti colleghi, oso riproporre nel seguente

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

Gli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43 del regio decreto de' 30 novembre 1865, numero 2606, contenenti le disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice civile del regno d'Italia, sono abrogati.

Art. 2.

I privilegi, le ipoteche e le prenotazioni costituiti prima dell'attuazione del Codice stesso e le relative iscrizioni, e rinnovazioni saranno regolate secondo le leggi anteriori.

Il termine delle dette rinnovazioni sarà di anni 30 a contare dall'ultima rinnovazione seguita a tempo utile, giusta le accennate leggi preesistenti.

Se tali rinnovazioni fossero scadute o andassero a scadere in pendenza delle proroghe concesse dalle relative leggi 1866, 1867 e 1868, ovvero andassero a decorrere nel 1870, i 30 anni saranno prorogati a tutto il medesimo anno 1870.

Art. 3.

Con le disposizioni dei due precedenti articoli non è pregiudicato il dritto riservato ai terzi dalla legge della prima proroga 29 dicembre 1866.

Art. 4.

Tutte le iscrizioni, di cui ai detti aboliti articoli 37 e 38, e tutte le rinnovazioni di cui all'abolito articolo

41, le quali si fossero finora attuate conformemente o difformemente al detto decreto transitorio ed alle leggi anteriori al medesimo, saranno ritenute valide e come producenti l'effetto loro attribuito dalle stesse leggi anteriori.

Art. 5.

L'abolizione dell'articolo 43 del suddetto decreto transitorio avrà effetto retroattivo, considerandosi l'articolo stesso non mai esistito in tutti i casi nei quali l'affare non sia già terminato mercè formale convenzione o giudicato.

Art. 6.

La presente legge, salvo il disposto nell'antecedente articolo, andrà in vigore col 31 dicembre 1869.

I sottoscritti si associano.

Marolda-Petilli — Grassi — Nicolai — Michele Rossi — Romano — Brunetti — Miner-
vini — Nicotera — Campisi — Comin — Co-
sentini — Rogadeo — Rega — Catucci —
Botta — Del Zio — Sipio — Vollaro — Pe-
trone — Pianciani — Curzio — Consiglio —
Mazziotti — Sole.

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha pure autorizzato la lettura di un altro progetto di legge del deputato Bove. Se ne darà lettura.

Signori! Non ha guari io ripresentava un progetto di legge diretto all'abolizione degli articoli 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 43 del regio decreto transitorio 30 novembre 1865 concernenti il rinnovamento ipotecario.

Tra i molteplici motivi in esso addotti evvi quello che cotali transitorie disposizioni sono in molti casi del tutto inattuabili; per il che dopo quattro proroghe si versa tuttavia nello stato come dapprima, e forse in una quantità maggiore d'iscrizioni ipotecarie che per vizio viscerale degli appuntati articoli non han potuto rettificarsi e rinnovarsi, non ostante le insistenze dalle autorità superiori fatte alle subordinate amministrazioni pubbliche, precise del demanio a cui danno rimangono tuttora scoperte miriadi sopra miriadi di iscrizioni ipotecarie provenienti specialmente da' soppressi enti ecclesiastici secolari e regolari.

Ora poichè l'ultima proroga conceduta nell'anno scorso va a spirare col battere l'ultima ora del precipitantesi anno, ove la Camera vorrà e potrà in tal breve scorcio di tempo occuparsi a discutere siffatto radicale disegno, soddisferà con plauso ad un bisogno che da tanto tempo travaglia dolorosissimamente il paese.

Ma se la strettezza del tempo ed altre circostanze non permettessero una così grave e forse pur lunga disamina e definizione di fondo, in tal caso, essendo compromessi tanti e momentosi interessi pubblici e privati,

è necessario, urgentissimo che, riserbando e rimandando a tempo più opportuno la discussione di detto progetto radicale, la Camera provvegga in modo provvisorio a tenere infrenati gli effetti fatali delle disposizioni transitorie mercè un'altra proroga che sembra inevitabile.

Di fatto negli scorsi anni, e precisamente nell'ultimo, il Governo, incalzando le premure per le rettificazioni e rinnovazioni alla foggia nuova, aggiungeva la minaccia che non vi sarebbero state altre proroghe, quasichè queste, lungi di esser l'effetto di una necessità ineluttabile, fossero invece vezzo e bizzarria di genio stranamente novatore.

E di fronte a tante minacce fu davvero degno di nota nell'anno scorso vedere il guardasigilli comparire alla Camera ed esporre che ingente cumulo d'ipoteche assistenti al pubblico erario non avea potuto raggiungere la rettificazione, e senza un'altra proroga, di cui presentava il progetto, gravissimo sarebbe stato il detrimento della pubblica fortuna.

Il Comitato privato constatava e dichiarava, a mezzo della Commissione di cui io avea l'onore di far parte, il vero dello strabocchevole arretrato ed il bisogno della proroga *per salvare importanti interessi demaniali ed una gran massa d'interessi privati con doversi inculcare al ministro di fare continue, insistenti ed incalzanti ingiunzioni*, perchè si accelerassero, per quanto era possibile, le rettificazioni, e di presentare qualche disegno di provvedimento legislativo atto a rendere possibile la rettificazione ipotecaria *là dove o non esistono catasti o sono in tal disordine da non potersene cavare alcuna guida*, e ad assicurare nell'interesse dei pupilli e delle donne maritate l'adempimento delle disposizioni della legge transitoria.

Venutisi nella Camera alla discussione, questa, uscita dalle rotaie della proroga, svolgeva a forza di emendamenti ad esame e provvedimenti di fondo. Fu allora d'uopo che il guardasigilli promettesse presentare al più presto uno schema di legge arieggiante le riforme mentovate nella relazione.

Non pertanto la lotta continuava, e se la discussione ritornò nei confini della proroga, ciò si dovette alla Commissione che, a mezzo degli onorevoli Pissavini e Berteza, notando dei vizi radicali nella transitoria, fra quali lo sconcio di essersi commesse le rettificazioni delle ipoteche tutorie, dotali e delle pubbliche amministrazioni a persone aventi lo interesse opposto di farle scomparire, assicurò che il ministro avrebbe mantenuta la sua parola e che, disertandola, si sarebbe senz'altro discusso il mio disegno di legge riguardante il fondo in allora pendente e di presente riproposto.

Pertanto il Ministero, lungi di presentare il promesso schema di legge, invece a mezzo del caduto guardasigilli Pironti nello inculcare ultimamente ben tre volte ai privati ed alle pubbliche amministrazioni

le rettificazioni e rinnovazioni, aggiunte per altrettante fiate la comminatoria che non si sarebbe accordata altra proroga, qualunque si fosse il danno che ne fosse seguito.

E tutto ciò quando nel corso di quest'anno non solo non si sono, almeno nella più parte, eseguite le rettificazioni arretrate degli anni precedenti, ma altro cumulo se n'è aggiunto colle nuove iscrizioni scadute che parimente non han potuto rettificarsi; in guisa che in quest'anno il male, lungi di essere in via di miglioramento, è invece in istato di recrudescenza, secondo le notizie che si tengono dalle amministrazioni demaniali e conservazioni ipotecarie, specialmente delle provincie meridionali; il che colà doveva in tal modo seguire, attesochè quest'anno segnala il sesto decennio delle prime pubblicazioni ipotecarie avvenute nel 1809. Di guisa che altra immensa colluvie di rinnovazioni è venuta ad accrescere lo smisurato cumulo delle precedenti, già molte, e perchè le più disastrose, rimaste scoperte per impossibilità di attuazione derivante da difetti radicali della legge transitoria.

In questa posizione ecco l'alternativa: o la rovina d'incalcolabili interessi pubblici e privati, o la proroga. Per me scelgo la proroga ed ho fiducia che la virtù e dottrina della Camera farà buon viso a tale intendimento accettando il seguente

PROGETTO DI LEGGE.

Articolo unico.

I termini per le iscrizioni e le rinnovazioni di privilegi ed ipoteche prorogati a tutto dicembre 1869 dalla legge 29 dicembre 1868, n° 4760, sono nuovamente prorogati a tutto l'anno 1870.

La presente legge andrà in vigore col 31 dicembre 1869.

PRESIDENTE. Il Comitato privato ha anche ammessa la lettura di un disegno di legge del deputato Sanguinetti.

GRAVINA, segretario. « *Articolo unico.* Il tempo utile per la rinnovazione delle ipoteche è prorogato a tutto marzo dell'anno 1870. »

PRESIDENTE. Onorevole Bove, ella sa che il Comitato ha autorizzato la lettura dei suoi due progetti di legge, che furono già letti. Le domando quando crede di svolgerli.

BOVE. Io sarei fin d'adesso pronto a svolgere ambo i progetti di legge da me presentati; ma, non essendosi ancora formato il nuovo Ministero e mancando il guardasigilli, conviene aspettare perchè possa fornire le convenienti notizie; io certo non tengo a mia disposizione gli archivi.

Qui bisogna constatare innanzi ogni altra cosa, se effettivamente dura tuttavia la necessità di dover prov-

vedere a quell'immensa colluvie d'iscrizioni che restano tuttavia a rinnovarsi ed a rettificarsi.

Queste nozioni certamente non le posso nè tenere nè somministrare io, ma si devono fornire autenticamente dal ministro. E però io credo che si debba procedere allo svolgimento de' miei progetti nella prima tornata in cui favorirà il novello ministro.

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, quando intende di svolgere il suo progetto di legge?

SANGUINETTI. Sarà meglio svilupparlo, trattandosi del medesimo tema, nello stesso tempo in cui sarà svolto quello dell'onorevole Bove.

PRESIDENTE. Lo svolgimento di questi progetti s'intende quindi rimesso all'epoca in cui sarà presente il nuovo ministro.

Il Comitato privato ha autorizzato anche la lettura di un progetto di legge del deputato Breda.

Signori! Le sperequazioni originate dall'applicazione della legge 7 luglio 1868, numero 4490, estendendo a tutti i mulini del regno le disposizioni dell'articolo 7, sono così note ed indiscutibili che mi permetto di non intrattenervene.

È ovvio infatti concepire un piccolo numero di poco importanti mulini tassati in ragione di un lavoro presunto collo scorta di quello fatto nell'anno antecedente, quando la tassa venga dagli esercenti di tutti gli altri mulini percetta in ragione del vero loro lavoro.

Ma non così facile riesce il comprendere la convenienza e giustizia di rendere obbligatoria a *tutti* i mulini del regno una presunzione del lavoro da farsi, quando si portava in esso la perturbazione conseguente della nuova imposta, il cui ammontare supera il valore della molenda.

Senza enunciare nuovamente le mie opinioni sul contatore, egli è chiaro che la legge si fondò sopra di esso, e che, nella sua mancanza, bisognava tassare i mugnai in ragione del lavoro fatto e non di quello presunto, dove specialmente i mulini di una determinata zona di territorio potevano macinare il quintuplo, il sestuplo ed anche più del grano necessario al mantenimento della popolazione in essa contenuta, e dove quindi gli spostamenti nel lavoro potevano assumere proporzioni grandissime ed occasionare enormi sperequazioni.

Comminando forti multe a quei mugnai che non avessero riscosso la tassa, e mediante un sistema di bollettari a madre e figlia e di denuncia giornaliera del lavoro fatto e delle ore nelle quali furono utilmente impiegati i motori, non senza alcuni inconvenienti al certo, ma si sarebbe in discreto modo provveduto ad una prima e provvisoria applicazione della tassa, percependola settimanalmente o mensilmente dai mugnai nella stessa misura in cui essi l'avrebbero percepita dai contribuenti.

L'applicazione integrale della legge provincia per provincia avrebbe poi avuto luogo di mano in mano che fossero messi a posto e funzionassero in ognuna tutti i contatori o gli altri congegni meccanici che meglio di essi corrispondessero all'uopo.

Io non so se, anche nello stato attuale delle cose, non fosse preferibile forse sostituire agli accertamenti preventivi, riconosciuti tanto fallaci, un sistema di denunce simile al suindicato, che permettesse di apprezzare, sia pure in meno, ma conservando un certo equilibrio tra i mugnai, il lavoro fatto da ogni opificio.

Ad ogni modo, e comunque si pensi di fare per l'avvenire, io reputo necessario un provvedimento il quale serva ad indennizzare in piccola parte almeno alcuni mugnai dei gravi danni da essi patiti nell'anno corrente.

Siamo tutti d'accordo che, nella maggior parte dei mulini molto tassati, il lavoro fu relativamente piccolo, mentre grande relativamente risultò invece nella maggior parte dei mulini poco tassati, gli esercenti dei quali aumentarono smisuratamente il lavoro ad essi attribuito, riscuotendo una tassa inferiore alla legale, o non riscuotendone punto, o ribassando perfino anche il prezzo della molenda, come ho avuto l'onore d'indicare alla Camera nella tornata del 4 maggio.

È innegabile che da questo stato di cose ne emerse la conseguenza che da una buona parte dei grossi esercenti si dovettero fare delle facilitazioni sulla percezione della tassa per evitare di vedere i loro opifici del tutto deserti.

Ed è pure innegabile che per un certo numero di esercenti neppure queste facilitazioni bastarono a ricondurre ad essi gli sviati avventori, e che il lavoro da essi fatto riuscì molto inferiore al presunto ed in base al quale fu determinata la tassa da essi dovuta.

Ebbene, delle tristi posizioni soltanto di questi ultimi mugnai io mi preoccupai nel progetto di legge che ho l'onore di sottoporvi.

E per facilitarne l'adozione ho lasciato addirittura in disparte ogni specie di compenso per i *lucri cessanti*, e contemplai fra i *danni emergenti* quelli solo che corrispondono all'obbligo di pagare la tassa per un lavoro non fatto, lasciando pure in disparte ed a carico dei mugnai i ribassi fatti sopra la tassa stessa pel grano effettivamente macinato.

Comprendo perfettamente che al ribasso della tassa essi furono tratti dall'esempio dei mugnai favoriti dall'accertamento; ma d'altra parte io considerai non tanto la circostanza che, se per tal fatto si dovesse accordare ai mugnai gli abbuoni da essi accordati ai contribuenti, l'erario finirebbe col restare senza niente, quanto l'altra che la macinazione senza perceimento della tassa legale era arbitraria, e che noi non possiamo con un provvedimento di legge sancirla.

Ciò posto, e siccome la legge 7 luglio prevedeva il

caso di revisione delle convenzioni al verificarsi di nuovi fatti straordinari ed imprevisti, e me parve ragionevole e naturale estendere al caso contemplato le disposizioni relative alla modificazione degli accertamenti.

L'articolo 1 pertanto del progetto di legge che vi sottopongo dice che sono applicabili le disposizioni suddette al caso di un lavoro risultato inferiore di almeno un decimo di quello presunto.

L'articolo 2 prescrive che le dichiarazioni rettificative devono essere presentate nel termine di un mese dalla promulgazione della legge, perchè un termine più lontano renderebbe più difficile la constatazione del lavoro fatto dai mulini.

L'articolo 3 dice (cosa del resto che si poteva forse sottintendere) che il modo di procedura adottato per le operazioni necessarie alla constatazione suddetta è lo stesso delle altre revisioni prevedute dalla legge e che ne sono incaricate le stesse persone e Commissioni.

L'articolo 4 determina come e quando deve essere effettuato il pagamento del rimborso al mugnaio.

E l'articolo 5 finalmente stabilisce una penalità per quei mugnai i quali, favoriti dall'accertamento e dopo avere aumentato il loro lavoro ed essere, per i ribassi fatti sulla tassa, l'unica causa delle sperequazioni avvenute, assumessero la veste di vittima, chiedendo essi pure indennizzi.

Io nutro fiducia che voi, onorevoli colleghi, memori delle discussioni avvenute alla Camera, non negherete il vostro suffragio ad un progetto di legge che stabilisce il compenso per un relativamente ristretto e minimo numero di danneggiati, la cui infelice posizione fu anche riconosciuta così dal ministro delle finanze, ora dimissionario, nella relazione da lui presentata a S. M. nell'udienza del 16 settembre anno corrente, come dalla Commissione d'inchiesta in quella presentata da essa il 16 giugno antecedente.

Mi sarebbe facile percorrere il vasto campo che la pertrattazione di questo grave soggetto dischiude a quelli che ne sono al pari di me occupati, e facile mi sarebbe dimostrare l'equità non solo e l'opportunità, ma la giustizia di accettare il mio progetto di legge. Ma io non voglio imitare il sistema da taluni inaugurato, e che infaustamente va sempre più prendendo radice, di dettare relazioni lunghissime e laboriose anche dove gli argomenti sono chiari e semplici, e riservo le argomentazioni ed i dettagli pel solo caso di inattese opposizioni.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel quarto comma dell'articolo 7 della legge 7 luglio 1868, numero 4490, sono applicabili a quei mulini i quali nell'anno 1869, per im-

preveduta defezione degli abituali loro avventori, soffersero diminuzione di un decimo almeno del lavoro risultante dagli accertamenti legali.

Art. 2.

I mugnai i quali intendano valersi del disposto dell'articolo precedente, devono inoltrare la dichiarazione rettificativa entro il termine di un mese dal giorno della promulgazione di questa legge.

La dichiarazione suddetta dovrà essere presentata e documentata a termini dell'articolo 36 del regolamento approvato col regio decreto 19 luglio 1868, numero 4491.

Tale dichiarazione dovrà indicare il lavoro realmente eseguito dall'opificio nel frattempo nel quale agli effetti della legge sulla macinazione dei cereali esso fu considerato aperto al pubblico esercizio.

Art. 3.

Tutte le operazioni necessarie alla verifica delle dichiarazioni rettificative sono demandate agli agenti delle tasse, alle Commissioni per la ricchezza mobile comunali (o consorziali) e provinciali ed alla Commissione centrale, e si procederà in esse seguendo il disposto del regolamento succitato per simili dichiarazioni.

Art. 4.

A quegli esercenti, a favore dei quali verrà accertata la diminuzione del lavoro nel limite che dà loro diritto a compenso, verrà restituita la somma da essi pagata in più della dovuta, ed accordato l'esonero del pagamento di altrettanta parte del debito che avessero verso lo Stato.

Nel primo caso il pagamento sarà effettuato nel mese successivo a quello nel quale sarà stato compiuto l'accertamento rettificato.

Art. 5.

Coloro fra gli esercenti i quali, in base all'articolo 1 di questa legge, avessero presentata una dichiarazione rettificativa riconosciuta poi talmente destituita di fondamento che il lavoro fatto dal loro opificio risultasse maggiore anzichè inferiore al preventivato, saranno multati del pagamento di una somma tripla di quella che importerebbe la tassa sul lavoro eseguito in più di quello dato dall'accertamento preventivo.

PRESIDENTE. Credo che l'onorevole Breda vorrà differito lo svolgimento di questo suo disegno di legge, per la stessa ragione per cui fu protratto quello dei progetti proposti dall'onorevole Bove.

BREDA. Sicuramente. Siccome appunto, non tanto per togliere gli inconvenienti a parte dei quali provvede il disegno di legge che io ho presentato, quanto per impedire che si rinnovino in avvenire, e che la

tassa del macino produca quello che noi ne attendiamo, io credo necessarie alcune modificazioni ed aggiunte alla legge attuale; così è d'uopo naturalmente che lo sviluppo delle ragioni per le quali io mi sono indotto a presentare questo progetto di legge, avvenga quando avremo un'amministrazione davanti a noi, quando ci sarà un ministro delle finanze.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazione di petizioni.

Prego l'onorevole Di San Donato a recarsi alla tribuna.

Abolizione della tassa di bonifica.

DI SAN DONATO, relatore. I Consigli comunali di Cappaccio, Albanella, Guinzano ed Altavilla, provincia di Principato Citeriore, domandano l'abolizione della tassa di bonifica imposta ai proprietari dei terreni nel 1857; come pure...

SARTORETTI. Non si sente.

DI SAN DONATO, relatore. Perdoni, è relazione stampata e si può leggere da tutti.

... come pure sia dichiarato appartenere ai comuni interessati le opere di bonificazione...

SARTORETTI. Se avessi saputo che leggeva uno stampato, non avrei fatto nessuna osservazione.

DI SAN DONATO, relatore. È affare che riguarda la Presidenza.

Come ricorderà la Camera, la questione delle bonificazioni è venuta parecchie volte in discussione in quest'Aula. Tutti i ministri che si sono succeduti al dicastero di agricoltura e commercio hanno sempre promesso di portare alla discussione del Parlamento una legge che avesse classificato i doveri, gli obblighi ed i diritti dei comuni in quest'amministrazione: onde è che nello stato in cui sono le cose, specialmente per le ragioni che adducono questi comuni, a nome della Commissione vi propongo l'invio di tale petizione al Ministero, perchè possa per lo meno essere esaminata e servire di spinta alla presentazione di un progetto di legge su questa materia.

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. I comuni i quali fanno le due domande contenute nella presente petizione appartengono a quella pianura la quale, fra l'Appennino ed il mare, è divisa dal Sele.

L'onorevole relatore non essendo entrato nel campo delle ragioni che essi adducono, io pure non tedierò la Camera con una lunga esposizione dei dibattiti che ebbero luogo; dirò soltanto che questi comuni hanno già, per la prima parte delle loro domande, fatto causa dinanzi ai tribunali, e che la prima sentenza stata emanata fu loro contraria.

Oggi la causa verte dinanzi alla Corte d'appello, nè credo sia nell'intenzione della Commissione che l'invio

di questa petizione al Ministero possa per guisa alcuna alterare il corso naturale della giustizia.

Quanto poi alla seconda dimanda, cioè a dire che siano dichiarate appartenere ai comuni interessati le opere di bonificazione, questo, come ognuno vede, è un postulato d'impossibile esecuzione, imperocchè non sarà mai un comune isolato, ma un consorzio di comuni e talvolta di provincie, che potrà provvedere ad un'opera efficace di bonificazione.

Ma non vi è egli cosa alcuna da fare in materia di bonificazione? Certo io non sarò quello che rifiuti il concetto di provvedimenti legislativi, i quali meglio rispondano allo scopo della prosperità del paese ed alle esigenze di quegli abitanti.

Mediante decreto reale emanato nello scorso ottobre e facendo adesione alle massime più volte espresse dalla Commissione del bilancio, la materia dei bonificamenti, per la parte tecnica e per la parte amministrativa, passerà al Ministero dei lavori pubblici col primo gennaio 1870; avvegnachè, come disse sovente la Commissione del bilancio, è molto naturale che quell'amministrazione, la quale soprintende alla condotta delle acque ed al regime idraulico, sia quella stessa la quale soprintende eziandio alle opere della bonificazione.

Adunque è al Ministero dei lavori pubblici a cui sarà trasmessa la petizione della quale la Commissione propone l'invio, con queste due ben chiare intelligenze: l'una che non potrebbe ritardarsi il corso delle cause pendenti davanti ai tribunali; l'altra che non è il concetto qui espresso che dalla Commissione possa essere propugnato, perchè io credo che la Commissione medesima comprende che sarebbe impossibile ad eseguirsi, ma piuttosto un concetto generico di providenze legislative che valgano a meglio assicurare il buon andamento del servizio dei bonificamenti.

In questo senso io non ho difficoltà di accettare l'invio proposto dalla Commissione.

DI SAN DONATO, relatore. La Commissione è perfettamente d'accordo con quanto diceva l'onorevole ministro, ed in questo senso propone l'invio al Ministero.

PRESIDENTE. Se non vi ha opposizione saranno adottate le conclusioni della Commissione per l'invio di questa petizione al Ministero dei lavori pubblici.

(La Camera approva.)

Esenzione dalla tassa sui teatri.

DI SAN DONATO, relatore. Il presidente del pio istituto fondato a Milano nel 1828 a favore del personale addetto al servizio dei regi teatri della Scala e della Canobbiana ricorre al Parlamento affinché, per uno speciale riguardo a confronto delle imprese interamente basate sulla speculazione, voglia dichiarare quell'istituto esente dalla tassa sui teatri, o quanto meno venga ridotta alla quota imposta sulle rendite dei corpi morali.

La Commissione, ricordando benissimo che all'oggetto fu presentato un progetto di legge da parecchi deputati; che questo progetto di legge fu preso in considerazione dalla Camera; che l'onorevole ministro delle finanze promise di ripresentarne altro nei sensi proposti dall'onorevole Pellatis, vi propone l'invio di questa petizione al ministro delle finanze.

(Sono approvate le conclusioni della Commissione.)

Giovanni Cavacciolo, di Melissano di Napoli, esposti i servizi prestati presso la Consulta generale, e quindi presso l'amministrazione delle finanze, dal 1824 al 1860, domanda di essere ammesso a liquidare la sua pensione, ovvero sottoposto ad un regolare giudizio, per poter dimostrare l'ingiustizia della sua destituzione ordinata con decreto dittatoriale del 17 ottobre 1860.

La Commissione su questa petizione vi propone, o signori, l'ordine del giorno puro e semplice.

(Sono approvate le conclusioni della Commissione.)

I direttori di compagnie drammatiche e i conduttori di spettacoli musicali in Italia invocano dal Parlamento la revoca della tassa del 10 per cento stabilita dalla legge 19 luglio 1868 sugli introiti teatrali od almeno la sospensione finchè le condizioni del teatro possano sopportarne l'applicazione.

La Commissione ricordando, come poco avanti io diceva, come l'onorevole ministro delle finanze promettesse di presentare un progetto di legge nel quale si terrebbe conto della riduzione reclamata, vi propone che questa petizione sia mandata agli archivi per essere tenuta presente al momento della discussione di tale schema di legge.

(Sono approvate le conclusioni della Commissione.)

Esonerazione da ogni aumento di cauzione.

DI SAN DONATO, relatore. Trentasette agenti di cambio e sensali di Milano invitano la Camera a riformare od emendare l'articolo 25 del decreto 23 dicembre 1865, numero 2672, sulla pubblica mediazione, e chiedono che quelli nominati e riconosciuti al 31 dicembre 1865 siano esonerati da ogni aumento di cauzione.

La Commissione delle petizioni, ricordando come in un simil caso, a proposito dell'aumento della cauzione pei procuratori, la Camera addivenne all'invio di altra simile petizione al ministro, così vi propone ora lo stesso invio per quella dei sensali e mediatori di Milano.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. Lascierò la parola all'onorevole Villa-Pernice, per parlare dopo di lui.

VILLA-PERNICE. Ringrazio il signor ministro dell'avermi ceduta la parola e sarò brevissimo. Io appoggio vivamente le conclusioni del relatore della Commissione delle petizioni; solo mi permetto di aggiungere alcune considerazioni, le quali potranno servire di

maggior raccomandazione al Ministero, onde l'invio non significhi provveder nulla, ma si faccia presto luogo ad un provvedimento. Si tratta di una vertenza, dalla quale, se non si provvede presto, certamente potranno nascere molti inconvenienti. Allorquando appariva il decreto 23 dicembre 1865, la Camera di commercio di Milano, in ossequio al decreto stesso, stabilì il quantitativo della cauzione che doveva prestarsi dagli agenti di cambio e dai sensali addetti alla Borsa di Milano. Questa nuova misura della cauzione era molto più elevata di quello che non fosse la misura della cauzione antecedentemente in vigore.

Il decreto 23 dicembre 1865 aveva contemplato il caso che questa cauzione potesse esser maggiore, e stabiliva il termine di due anni perchè gli antichi sensali ed agenti di cambio dovessero completare la cauzione fissata dalle rispettive Camere di commercio. La Camera di commercio di Milano si accorse che con questa disposizione di legge si venivano ad intaccare diritti acquisiti. Il nuovo decreto sulla mediazione poneva gli antichi mediatori ed agenti di cambio in una condizione sfavorevolissima, imperocchè, oltre a togliere la limitazione del numero dei mediatori, il che, come tutti sanno benissimo, è sempre un danno per chi esercita una professione, veniva poi nel caso concreto a rendere impossibile per quasi tutti gli antichi agenti di cambio e sensali l'esercitarla in seguito. Infatti, avendo essi prestata una cauzione che per gli agenti di cambio, se non erro, era di seimila lire, ed avendo la Camera di commercio per giustissimi motivi stabilito che la cauzione in seguito fosse elevata a 20 mila lire, la rilevante differenza tra i 6000 e 20 mila metteva quasi tutti gli agenti di cambio nella condizione di non potere adempire al disposto della legge e rinunziare alla professione.

La Camera di commercio di Milano ha insistito presso tutti gli agenti di cambio in ordine al decreto vigente perchè completassero nei due anni la cauzione, ma costoro invece si sono prodotti varie volte e alla Camera di commercio e anche al Ministero per ottenere che fosse revocata la disposizione relativa all'obbligo del completamento della cauzione appoggiandosi specialmente alla considerazione che, allorquando venne presentato e discusso un progetto di legge su questa materia nel Senato, il Senato aveva deciso che non fosse intaccata la posizione degli antichi sensali ed agenti di cambio, e osservando come la legge imponesse agli antichi mediatori una condizione che li obbligava a rinunciare, con grave loro danno e delle loro famiglie, alla loro professione.

La Camera di commercio appoggiò presso al Ministero l'istanza degli agenti di cambio e dei sensali, non solo, ma propose anche al Ministero d'essere pronta a modificare lo stesso regolamento che essa aveva fatto in ordine al decreto 23 dicembre 1865, introducendo due classi di agenti di cambio e di sensali; una classe

la quale abbracciasse gli antichi mediatori ed agenti di cambio, e, affinchè non fossero obbligati ad aumentare la cauzione, stabiliva questa precisamente nella somma antica; una classe pei nuovi mediatori che dovevano prestare la nuova cauzione fissata in 20 mila lire.

Il ministro parve che volesse appoggiare questo provvedimento, ma il Consiglio di Stato si dimostrò contrario, osservando che il decreto del 23 dicembre 1865 aveva forza di legge, era decreto legislativo, e parendo al Consiglio di Stato che la proposta divisione in classi urtasse col disposto del decreto stesso.

Intanto, o signori, che cosa accadde? Scadeva il termine dei due anni nei quali i vecchi agenti di cambio e sensali erano obbligati a completare la loro cauzione, e la Camera di commercio di Milano si trovò obbligata d'insistere perchè la completassero, intimando loro la sospensione dall'esercizio nel caso non lo facessero.

Gli agenti di cambio ed i sensali vennero a pregare ancora la Camera di commercio di pazientare, avendo essi presentata una petizione al Parlamento dopo che erano state respinte le loro domande dal ministro; petizione che io ebbi l'onore di presentare alla Camera domandando su di essa l'urgenza. Siffatta petizione è appunto quella sulla quale ha riferito l'onorevole Di San Donato.

Nè creda la Camera che io, raccomandando ora al ministro la sollecitudine per un provvedimento, venga a provocare una misura la quale sia eccezionalmente applicabile alla sola Borsa di commercio di Milano; imperocchè, o signori, se la Camera di commercio di Milano è stata molto sollecita a dare esecuzione alla legge, ed immediatamente in principio del 1866 propose il regolamento di Borsa colla rispettiva cauzione, invece la maggior parte delle Camere di commercio non hanno ancora adempiuto all'obbligo portato dal reale decreto 23 dicembre 1865, e quindi le Borse di queste Camere di commercio procedono come procedevano antecedentemente al decreto.

Questo, signori, sarebbe un altro motivo per domandare una proroga per i mediatori e gli agenti di cambio di Milano ad adempire al disposto del decreto legislativo 23 dicembre 1865.

Concludendo io credo di aver detto sufficientemente per dimostrare che codesta classe di persone viene ad essere colpita da una legge, la quale ha carattere di retroattività, per cui io spero che l'appoggio della Commissione delle petizioni indurrà il Ministero a proporre una variazione all'articolo 25 del decreto legislativo 23 dicembre 1865, nel senso di togliere i lamentati inconvenienti, e in pendenza che vengano adottati provvedimenti in questo senso, ad accordare almeno agli agenti di cambio e sensali della Borsa di Milano una proroga di un anno ad adempire al loro dovere, affinchè la Camera di commercio di Milano non

si trovi nella condizione di dovere sospendere, per provvedere al disposto di legge, una classe intera di cittadini dallo esercizio della loro professione, con grave danno del servizio pubblico della Borsa di Milano, e con danno irreparabile degli stessi agenti e sensali.

Egli è vero che il ministro mi potrà obiettare: ma il male lo ha fatto la Camera di commercio di Milano quando ha stabilito una cauzione senza aver riguardo a questo fatto; ma io rispondo che nello stabilirla la Camera ha avuto riguardo alla importanza della piazza di Milano. La cauzione antica non avrebbe corrisposto alla importanza in cui si trova attualmente quella piazza, e alla nuova condizione fatta ai mediatori colla libertà della professione.

VALERIO. Domando la parola.

VILLA PERNICE. D'altronde, se avesse stabilito la cauzione in una somma minore, sarebbero anche stati più svantaggiati gli antichi agenti di cambio e sensali, inquantochè la concorrenza nel numero, che ora è illimitato, poteva essere in fatto molto maggiore.

Per tutti questi motivi farei calda raccomandazione al Ministero affinchè provvedesse legislativamente per togliere la retroattività evidente di questa legge e, nel tempo necessario per far luogo a questo provvedimento, volesse autorizzare una proroga di un anno ai mediatori ed agenti di cambio di Milano a completare la cauzione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

MINGHETTI, *ministro per l'agricoltura e commercio*. Sentirò prima l'onorevole Valerio.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha facoltà di parlare.

VALERIO. Io dico solo poche parole, tanto per non lasciar correre l'accusa di retroattività che mi pare non giustamente data dall'onorevole preopinante a questo decreto.

Il fatto sta in questo modo, che prima questi agenti di cambio avevano un privilegio, il privilegio di potere esercitare essi soli con una cauzione minima. Venne un decreto che ha forza di legge, il quale levò via questo privilegio. Qui non vi è retroattività, perchè il diritto a questo privilegio non era acquisito, non lo avevano acquistato questo privilegio, non è un posto per cui avessero pagato. La libertà è nel diritto di tutti. Il perdere un privilegio non è perdere un diritto, quando il privilegio è dato gratuitamente.

Io non intendo oppormi a che un temperamento di tolleranza, come quello che in ultimo fu invocato dall'onorevole preopinante, sia adottato; ma certamente, almeno a mio senso, non posso comprendere come si voglia sostenere che questo decreto avesse un effetto di retroattività, quando non ha fatto che restituire le cose nel diritto comune.

La cauzione, dice l'onorevole preopinante, fu stabilita dalla Camera di commercio di Milano nella somma

di lire 20,000, per ragioni molto prudenziali. Io lo voglio credere; ma, se queste ragioni prudenziali devono avere vigore per gli uni, devono avere vigore anche per gli altri; non mi pare che si potrebbe ora venire qui a domandare di fare due classi di agenti, agli uni dei quali si concedessero privilegi sopra gli altri.

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. Mi pare che, tanto l'onorevole relatore quanto i due preopinanti, abbiano concesso un fatto, cioè a dire, che il decreto di cui si tratta è chiarissimo, e non lascia luogo ad alcuna dubbia interpretazione. Il decreto dice che la cauzione non è eguale dovunque, ma sarà fissata sulle basi proposte dalle Camere di commercio, ed il Governo non si è dipartito dalle proposte che le Camere stesse di commercio hanno stimato convenienti. Ma nello stesso tempo il decreto dice pur chiaramente che, coloro i quali avevano data una cauzione in virtù delle leggi precedenti, sono obbligati, entro due anni, a compiere la cauzione nel caso che la nuova stabilita sia maggiore della precedente, o a domandare la riduzione della prima nel caso che la nuova sia minore. E questo è appunto avvenuto, cioè che in quei luoghi dove le Camere di commercio hanno chiesta una cauzione minore di quella che era necessaria per le leggi precedenti, ivi coloro che precedentemente godevano di questo privilegio, si sono affrettati ad accettare il beneficio, ed a chiedere la riduzione; ma per contrario là dove essi dovevano aggiungere alcun che alla cauzione precedente, si sono lagnati, chiedendo che questa cauzione fosse ridotta; e, trovando nelle Camere di commercio un ostacolo al loro desiderio, misero innanzi il concetto di un diritto acquisito.

Anch'io sono d'accordo coll'onorevole Valerio, che un vero e proprio diritto acquisito qui non esiste, perchè il regime di libertà è di diritto comune. Ma nello stesso tempo sono pur d'accordo cogli onorevoli preopinanti nel dire che costoro avevano titolo ad un riguardo, ad un trattamento di equità.

Io non so se legislativamente sia opportuno di modificare il decreto; certo è che il Consiglio di Stato, il quale esaminò questa materia fin dal maggio 1868, pronunziò il suo parere contrario agli antichi agenti di cambio. Nondimeno io non rifiuto di accettare l'invio per istudiare, se fosse possibile e più giusto modificare in qualche parte il decreto con nuova legge, e se convenga in ogni caso usare il riguardo di una proroga verso quelli che, se non avevano un diritto, avevano però una fondata aspettativa.

Ma non vorrei che l'invio al Ministero potesse esprimere qualche cosa di più di quello che abbiamo testè accennato. Tanto ieri quanto oggi io non mi sono opposto ad alcuna delle conclusioni della Commissione delle petizioni, ma ho sempre insistito su questo punto, che sia ben chiaro il significato dell'invio. L'ossequio che il Ministero deve avere verso la Camera gli impone di non accettare un invio se non ha bene fissato il con-

cesso del medesimo, e se non ha fisso nell'animo di poterne in qualche guisa esaurire l'adempimento.

VILLA-PERNICE. Non aggiungerò che brevissime parole per purgarmi, direi, dal sospetto di avere leggermente qualificato di retroattività il decreto legislativo 23 dicembre 1865.

Rispetto troppo l'autorità dell'onorevole ministro di agricoltura e commercio e quella del mio amico Valerio perchè io voglia garrire con loro su quest'argomento; soltanto osserverò che non ho pronunziata la parola *retroattività* leggermente, imperocchè gli antecedenti mi davano diritto a sostenere questa opinione. L'onorevole relatore ha già in un altro caso indicato che fu precisamente osservata la massima di non toccare posizioni acquisite, cioè nella legge relativa ai procuratori.

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. Nel Modenese.

VILLA-PERNICE. Finalmente mi confortava l'idea che, quando si discusse in Senato questo progetto di legge, appunto in quell'alto consesso alcuni senatori vennero proponendo che non si intaccasse una posizione già acquisita, e fu pronunziata precisamente la parola di *retroattività*; credo dunque su questo punto di essermi giustificato.

Quanto poi alle riserve fatte dall'onorevole ministro, io le trovo giustissime; non ho mai creduto d'imporre a lui un dato modo d'agire, non ho fatto altro che raccomandare e raccomandare, in vista degli argomenti che ho sviluppati, che fosse studiato il quesito onde riconoscere se legislativamente si possa avere riguardo al caso speciale di cui si tratta, come legislativamente si ha avuto riguardo ad altri casi analoghi e pressochè nelle identiche circostanze.

Finalmente poi ho domandato che, pendenti queste pratiche, si accordasse una proroga pel completamento della cauzione, affinchè la Camera di commercio di Milano, in ossequio alla legge e a scanso della propria responsabilità, non fosse obbligata a sospendere dall'esercizio della professione tutti quei mediatori i quali, essendo già la proroga legale compiuta, non potrebbero più esercitare legalmente la loro professione.

Mi limito a queste osservazioni e raccomandazioni che credo saranno accolte.

DI SAN DONATO, relatore. Mi pare che nulla rimanga a dire al relatore della Commissione, dacchè è provato che sono caduti tutti d'accordo l'onorevole ministro e gli onorevoli Villa-Pernice e Valerio.

In questo senso la Commissione vi ridomanda l'invio della petizione al Ministero per quei riguardi e temperamenti che sono nella potestà ministeriale di ordinare, ed anche, se si crede, perchè si presenti a tal riguardo un disegno di legge alla Camera.

(La Camera approva.)

Colla petizione 12,376 il Consiglio comunale di

Aquila porge vive istanze al Parlamento perchè non si devenga alla risoluzione della primitiva concessione della ferrovia Pescara-Aquila-Rieti finchè non ne sia sostituita altra di pronta e sollecita esecuzione. La Commissione delle petizioni, quando si discusse questa domanda, ricordando che era imminente il riordinamento delle ferrovie, vi proponeva, come vi propone oggi stesso, che questa petizione sia mandata agli archivi, perchè si possa aver presente quando sarà discusso il relativo disegno di legge.

(La Camera approva.)

Colla petizione 12,383 gli abitanti del comune di Piombino ricorrono al Parlamento con due distinte petizioni per invocare la sollecita esecuzione della legge 15 agosto 1867 relativa all'abolizione delle servitù di pascolo e legnatico.

La vostra Commissione propone l'invio di questa petizione al ministro di agricoltura e commercio, onde egli possa sollecitare la Commissione nominata in forza di quella legge a dare pronta esecuzione al disposto della medesima.

SALVAGNOLI. Nel prendere la parola per appoggiare le conclusioni della Commissione, credo opportuno di dare alcuni schiarimenti, perchè il signor ministro possa meglio favorire il desiderio di questi infelici abitanti, che da oltre 29 anni aspettano giustizia.

Sono lieto di dichiararvi che l'ingegnere Morandini, nominato perito dalla Commissione di arbitri stabilita dalla legge, e della quale fanno parte il prefetto, il presidente del tribunale di prima istanza ed il procuratore del Re, siasi trovato d'accordo col perito dei possidenti delle terre del comune di Piombino riguardo a stabilire il valore delle servitù civiche, che deve essere pagato in terreno a quegli abitanti. Questa era la parte più difficile ad accomodare, perchè trattavasi di una questione molto delicata. Però i due periti hanno lasciato alcune questioni di diritto a giudicare dalla Commissione.

Io credo che gli stessi arbitri vorranno sollecitamente dar fine a questo affare, essendo ora limitata la cosa soltanto a decidere una questione di diritto, e possono farlo molto sollecitamente; ma se avranno anche un voto della Camera, che palesi il desiderio di veder presto terminato quest'affare, come sarebbe appunto l'invio al Ministero, credo che vedremo finita questa affrancazione con grandissimo utile degli abitanti di Piombino, giacchè per gli altri comunelli già si stanno distribuendo le terre, ed ora non resta che il comune di Piombino per sistemare l'affrancazione delle terre, dove, se gli arbitri vogliono, nell'anno prossimo si potrà procedere alla divisione delle terre, e così dare la dovuta soddisfazione al desiderio giustissimo di quegli abitanti.

MINGHETTI, ministro per l'agricoltura e commercio. Come la Camera ha udito dall'onorevole Salvagnoli, il Governo in questa parte non ha più alcuna ingerenza

vera e propria, perchè la legge promulgata il 15 agosto 1867, la quale aboliva le servitù di pascolo e legnatico nell'ex-principato di Piombino, questa legge, dico, prescriveva che una Giunta di arbitri, composta del prefetto della provincia, del presidente e del procuratore regio del tribunale, dovesse definire come compositrice inappellabilmente e senza solennità di forme, tutte le questioni che fossero sorte o potessero sorgere.

Ora, in questo stato di cose, qual può essere il compito del Governo? Nient'altro che quello di trasmettere al prefetto questa petizione, sollecitandolo; ma più in là di questo limite il Governo non potrebbe, nè dovrebbe in alcun modo andare.

Onde, se l'invio si restringe a ciò, io lo accetto di buon grado, e domani stesso adempirò al desiderio della Commissione, scrivendo al prefetto della provincia di Grosseto.

DI SAN DONATO, relatore. Io ho il dovere di dichiarare a nome della Commissione che l'invio non ha altro senso, tranne quello indicato dal signor ministro.

Per queste servitù di pascolo vi è una legge, e questa legge ha creata una Commissione con dei poteri.

Adunque prego l'onorevole ministro di ricordare a questa Commissione i suoi doveri, sollecitandola ad adempirli.

PRESIDENTE. Siccome non vi sono opposizioni alle conclusioni della Commissione per l'invio al Ministero di agricoltura e commercio di questa petizione, s'intenderanno le medesime accettate.

(Sono approvate.)

Municipio di Montechiaro.

DI SAN DONATO, relatore. Il municipio di Montechiaro nel Chiese, circondario di Castiglione, provincia di Brescia, ricorre alla Camera per ottenere il rimborso delle spese sopportate per somministrazioni fatte alle truppe nazionali ed austriache nel 1848, 1859 e 1866.

Siccome altre petizioni di questo stesso genere sono state rimandate agli archivi, così la Commissione vi propone per questa la stessa decretazione.

FINZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi ha facoltà di parlare.

FINZI. Mi accorgo adesso precisamente del tenore di questa petizione.

L'onorevole relatore propone di rimandare questa petizione agli archivi, soltanto perchè vi è una specie di tradizione per cui siffatte petizioni si rimandano agli archivi.

Io lo pregherei a volermi dare una buona ragione per fare questo, a provarmi cioè come, allorchè lo Stato risulti debitore per queste somministrazioni fatte alle truppe nazionali durante le guerre del 1848, 1859 e 1866, non si abbia migliore spediente da adottare che quello di rinviare questa petizione agli archivi, che significa seppellirla viva.

DI SAN DONATO, relatore. È curioso che l'onorevole

Finzi domandi a me una spiegazione di questo rimando agli archivi. Egli, già provetto deputato, sa che di queste petizioni per risarcimento di danni in fatto di guerra ne sono arrivate delle centinaia alla Camera. La Camera non ha mai voluto prendere impegno di sorta, nè riconoscere il risarcimento di questi danni; tutt'al più la Camera ha detto: mandiamo queste petizioni agli archivi perchè, ove le finanze italiane potessero un giorno pensare al risarcimento di tali danni, se ne tenga conto.

Questo lo ricorderà certamente l'onorevole Finzi.

FINZI. Mi permetto di fare osservare all'onorevole relatore che qui non si tratta di danni per fatto di guerra; non si tratta di occupazione straordinaria di terreni per passaggio di truppe o stanziamento di esse; non si tratta di danni cagionati alle campagne per causa di guerra guerreggiata sul luogo, ma si tratta di vere somministrazioni.

Queste somministrazioni costituiscono un aggravio per parte di chi le fa, ed un debito per parte di chi le ha ricevute.

Ora domando io se non vi sia altro modo di dare evasione a queste petizioni che quello di mandarle agli archivi; o se piuttosto non sia il caso di verificare l'entità del credito, la realtà del medesimo, l'importanza sua, e se realmente le finanze dello Stato non siano all'altezza di soddisfare a questo debito, quando esso risulti veramente sussistente.

Io non lo so, ma mi pare che sarebbe il caso di inviarla invece al Ministero delle finanze od a quello della guerra, onde vedere se fosse il caso o no di riconoscervi un debito esistente dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) La Giunta non può che persistere nelle prese conclusioni; e crede con ciò di essere coerente ai principii altre volte manifestati dalla Camera ed alle deliberazioni da essa prese, non solo sulle petizioni che concernono rifusione di danni di guerra, ma anche circa quelle che concernono rimborsi ai comuni per somministrazioni fatte alle truppe nazionali o straniere nel 1848, 1849, 1859 e 1866.

Ma v'ha di più. V'ha una recentissima deliberazione (la quale deve ricordare benissimo l'onorevole Finzi), relativa ai danni arrecati ai proprietari di fabbricati della città di Milano; danni che naturalmente dovevano essere risarciti per i primi, appunto perchè molti dei fabbricati intorno alla città di Milano vennero o distrutti od incendiati nel 1848 per ordine del Governo che erasi deciso di difendere la città di Milano. Io ricorderò pure all'onorevole Finzi quali e quante di queste petizioni vennero dalla Lomellina, non per semplice rifusione di danni di guerra, ma per vero e reale rimborso di somministrazioni fatte alle truppe straniere nei 33 giorni in cui quella infelice ma pur sempre patriottica provincia fu bersaglio dell'occupazione stra-

niera. Ricorderò ancora all'onorevole Finzi le numerose petizioni del Vercellese, del Novarese e della stessa Lomellina, colle quali chiedevasi alla Camera che invitasse il Governo al pagamento delle requisizioni, non solo fatte dall'armata austriaca, ma ben anco dalle truppe nazionali, quando le coorti austriache ripassarono il Ticino, dopo avere per più d'un mese scorazzato quei territori.

Or bene, tutte queste petizioni furono sempre rimandate agli archivi. E per quale ragione, o signori, credette la Camera di appigliarsi a tale partito? La ragione è semplicissima. La Camera ha sinora ritenuto che, nello stato attuale delle finanze italiane, era impossibile il prendere un provvedimento tale che valesse a risarcire non solo i danni di guerra, ma a pagare eziandio le somministrazioni fatte, tanto alle truppe austriache, quanto alle truppe nazionali; ma, non riconoscendo il diritto di risarcimento e ai comuni ed ai privati, appigliossi al partito di mandare agli archivi le loro petizioni, sperando che si abbia a presentare il giorno in cui possano essere favorevolmente accolte le giuste loro istanze.

Io vorrei ben volentieri venire nell'avviso dell'onorevole Finzi, tanto più che appartengo ad una di quelle provincie, alla provincia di Lomellina, la quale, più di ogni altra terra italiana, ha sofferto nel 1859; ma, appunto per non pregiudicare la questione, la quale un giorno o l'altro potrebbe essere ventilata a favore, non solo di quei comuni che si assunsero in proprio il pagamento delle requisizioni austriache, ma ben anche a vantaggio dei privati che soffersero danni incalcolabili per la guerra guerreggiata sul luogo, io prego l'onorevole Finzi a limitarsi per ora ad accettare le conclusioni della Commissione, giacchè con esse lasciamo intatta una gravissima questione.

Non è senza rincrescimento gravissimo che io sorsi a ribattere la mozione dell'onorevole Finzi; ma, ov'egli voglia per poco riflettere alle considerazioni da me svolte, gli sarà facile conchiudere che io mi auguro con lui vicino il giorno in cui il Governo sia in grado di compiere ad un atto di giustizia col rifondere integralmente ai comuni le somme da essi anticipate pel pagamento delle requisizioni fatte dalle truppe austriache e nazionali, e col risarcire in pari tempo i privati dei danni immensi da essi patiti pella guerra guerreggiata sul luogo. Mi giova quindi sperare che l'onorevole Finzi non insisterà ulteriormente nella sua proposta, e vorrà accostarsi alle conclusioni della Giunta, come quelle che non possono per nulla pregiudicare i diritti e le evidenti ragioni dei petenti.

FINZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Valerio.

VALERIO. Dopo le parole dette dall'onorevole Pissavini, io non ho nulla da aggiungere nel merito della questione.

Osserverò solamente all'onorevole Finzi che, se questa domanda fosse puramente e semplicemente quella del pagamento di un debito, in questo caso non sarebbe a questa Camera che si dovrebbero rivolgere quei comuni, ma essi dovrebbero percorrere la via naturale dei tribunali; i quali, quando si trattasse di un debito dello Stato e di un credito di quei comuni, certamente farebbero ragione ai petenti.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

DI SAN DONATO, relatore. Io non ho nulla da aggiungere dopo quello che ha detto l'onorevole Pissavini, il quale ha perfettamente interpretato ciò che intendeva la Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi.

FINZI. Io mi permetto di aggiungere ancora una parola, perchè non è un argomento così leggero quello su cui è ora chiamata l'attenzione della Camera.

Io conosco già da lungo tempo quale spirito predomini nella Camera rispettivamente ai compensi dei danni di guerra e dei crediti riferibili alle guerre nazionali del 1848, del 1849, del 1859 e del 1866; ma il voler estendere il concetto dell'impossibilità attuale delle finanze di riparare a questi danni sino a negare il pagamento dei crediti per le somministrazioni alle truppe nazionali, mi pare veramente qualche cosa di eccessivo, e mi pare che sarebbe oltrepassare i limiti della teoria di pazienza che noi abbiamo imposta alle popolazioni, perchè coloro che furono requisiti hanno ottenuto un vero titolo di credito positivo verso la nazione.

Ma l'onorevole Valerio mi opponeva: e perchè mutare giurisdizione? Perchè volgersi alla Camera anzichè ai tribunali ordinari? Davvero questa eccezione ha tutta l'apparenza di essere formidabile. Ma nella materia soggetta alla nostra disamina perde tutta la sua importanza, in quanto che tutti sanno che non si troverebbe il vero debitore da convenire in giudizio, quando si venisse soltanto con un documento di requisizione insoddisfatta.

Quale è il tribunale che potrebbe essere adito per giudicare sopra una petizione la quale si fondasse esclusivamente sopra un titolo di somministrazione, quand'anche vi fosse modo di provare che la somministrazione è stata requisita ed eseguita? Nessuno dei nostri tribunali accetterebbe una tale petizione. Essi direbbero: ricorrete al Ministero della guerra, il quale liquiderà la vostra requisizione, il quale poi vi rimanderà a dei commissari di guerra, a degli appaltatori, insomma non troverete alla fin fine il vero debitore il quale fosse pronto a rendervi soddisfazione del vostro avere.

Ora io credo che questi creditori per somministrazioni si saranno più volte rivolti al Ministero della guerra, e il Ministero della guerra avrà risposto: noi non possiamo occuparci in questo momento di una tal ma-

teria, noi non abbiamo fondi a disposizione per pagare le somministrazioni che sono state fatte durante le guerre nazionali, aspettate a tempi migliori, aspettate che lo stato delle finanze sia in migliori condizioni.

Di qui ne viene la necessità di avere ricorso col mezzo di petizione alla Camera. Noi qui siamo in vera sede per discernere tra le somministrazioni ed i compensi di danni di guerra, noi siamo qui in vera sede per discernere tra debiti per somministrazioni fatte a truppe nazionali, e debiti per somministrazioni fatte a truppe austriache in tempo di guerra; se noi non ci riconosciamo in questo momento abili finanziariamente a poter compensare danni, a potere anche intervenire a soddisfare debiti che ci vengono quasi in eredità dall'Austria, non possiamo però dissimularci il debito che abbiamo noi direttamente, e riconoscere quanto è dovuto per somministrazioni fatte alle truppe nazionali. È come il credito di un appaltatore. Io non trovo nessuna differenza tra il debito che ha contratto lo Stato in periodo di guerra e quello che può incontrare oggigiorno mercè un appalto di somministrazioni che occorressero per l'esercito. Perciò mi pare che sia veramente inutile il rimandare agli archivi questa petizione, che è quanto seppellirla, il che vuol dire togliere ogni ulteriore adito a reclami da parte di questi creditori. Io desidererei piuttosto che, a termini di giustizia, fosse questa petizione rimandata ai ministri della guerra e delle finanze, onde riconoscano insieme la realtà delle somministrazioni e l'entità del credito, e decidano anche se vi sono o no fondi, o in che tempo questi fondi potrebbero essere fatti, perchè il debito possa riuscire soddisfatto.

PRESIDENTE. Il deputato Finzi propone dunque l'invio al ministro della guerra?

FINZI. Ai ministri delle finanze e della guerra, perchè ambedue sono interessati.

PRESIDENTE. La Commissione invece propone l'invio agli archivi.

PISSAVINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PISSAVINI. Mi spiace dover intrattenere ancora per pochi istanti la Camera su questo argomento, ma vorrei pregare l'onorevole Finzi a riflettere alle conseguenze della sua proposta.

Egli vorrebbe rimandare questa petizione ai ministri delle finanze e della guerra. Non dirò come, a mio avviso, essa dovrebbe piuttosto essere inviata al ministro dell'interno, perchè, essendo questione di contabilità dei comuni col Governo, la risoluzione della questione rimane di spettanza del Ministero dell'interno. Di ciò però poco mi cale; ma quello che più mi sta a cuore di osservare si è che, se la Camera venisse nell'opinione dell'onorevole Finzi, noi correremmo il grave pericolo di pregiudicare una questione che abbiamo sempre voluto mantenere intatta, impregiudicata ed insoluta.

Ed infatti, supposto per un solo istante che il ministro dell'interno non desse adeguata e soddisfacente risposta ai petenti, non vede l'onorevole Finzi, non vede la Camera che noi verremmo a pregiudicare il diritto dei petenti? Perchè dunque voler insistere sull'invio al Ministero, quando sappiamo che ragioni di sola opportunità impediscono al Parlamento di aderire alle istanze dei petenti che io, non ultimo al certo fra i miei colleghi, riconosco giuste e fondate sul buon diritto? Il più grave danno adunque che ne potesse in oggi derivare ai comuni sarebbe un voto della Camera col quale respingesse la proposta Finzi. Questo voto della Camera includerebbe, a mio avviso, la negazione di ogni diritto ai comuni d'essere integralmente risarciti dal Governo nelle somministrazioni fatte alle truppe austriache e nazionali, diritto che io reputo sacrosanto perchè fondato sui principii di equità e di giustizia.

Io pregherei quindi l'onorevole Finzi ad accostarsi alle conclusioni della Commissione e a non insistere per la sua proposta dell'invio al Ministero delle finanze e della guerra, proposta che pregiudicherebbe i petenti ove non fosse dalla Camera adottata.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Catucci.

CATUCCI. Io credo, o signori, che questa lunga discussione è derivata dal perchè la Commissione è stata un poco indulgente a giudicare intorno a questa petizione. Io domando all'onorevole Finzi o a chiunque altro opinasse o sull'invio agli archivi, o sull'invio al Ministero: di che si tratterebbe, o signori? Si tratta di un credito che il comune di Montechiaro dice di avere per spese sopportate nella somministrazione di viveri fatta alle truppe nel 1848 e 1866.

Ora io domando al signor Finzi: se questo comune ha un credito perchè non sperimentarlo? Quello che egli osservava, cioè di non poterlo ben dimostrare innanzi ai tribunali ordinari, non sta, poichè in una somministrazione di tal fatta sicuramente vi saranno dei documenti sufficienti: in fatti ad avvenimenti così notorii non è possibile che manchi la prova.

Egli sa che noi abbiamo abolito il contenzioso amministrativo, appunto perchè non vi sia più distinzione, e sempre che si parla, si discute di un diritto civile, i tribunali ordinari sono competenti a giudicare. Ora, perchè la Commissione vuole l'invio agli archivi di questa petizione? Io credo che noi faremmo un male a questo comune, il quale forse a questo invio si accheterebbe e dovrebbe attendere che questa petizione potesse venir ad essere esaminata poi, e Dio sa quando, mentre che, se il comune veramente si trova di avere una creditoria contro lo Stato, perchè, domando io, non l'esperimenta nelle vie ordinarie, nelle vie comuni? Io convengo, o signori, che il Governo è un brutto debitore; ma anch'esso è uguale innanzi alla legge, e sono certo che, potendo giustificare il suo assunto, ha fatto anche male a rimanersi finora in silenzio,

il che farebbe sospettare della giustizia della sua domanda. Perciò io, lungi dall'appoggiare le conclusioni della Commissione, cioè l'invio agli archivi, credo, o signori, che noi, volendo rispettare i principii che finora abbiamo sostenuti in tutte le petizioni, cioè che, quando si tratta di reclamare un diritto violato, noi dobbiamo presentarci ai tribunali ordinari, non veggo nella specie perchè pel municipio di Montechiaro debbasi applicare una teorica opposta, quando che siamo tutti uguali dinanzi la legge. Lo ripeto, io intendo appoggiare il diritto di questo comune, ma per vederlo svolto ed attuato utilmente, lungi dall'invio agli archivi, che significa farne nulla, opinerei l'ordine del giorno puro e semplice, col consiglio vivo e sicuro di dirigersi al tribunale competente.

La Camera, voi lo sapete, non ha fatto mai da tribunale, non ha giudicato mai in materie di cui verissimo, cioè *di dare ed avere*, obbietto d'esclusiva competenza dei tribunali ordinari.

In vista di queste considerazioni e volendo fare veramente il bene di questo comune, avendo ragione, animiamolo a che si rivolga ai magistrati competenti, e non dubiti che sarà contentato.

Perlocchè io prego la Camera che, lungi dall'inviare questa petizione agli archivi, deliberi invece l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. L'onorevole Valerio ha la parola.

VALERIO. Io farei all'onorevole Catucci la stessa preghiera che l'onorevole Pissavini ha fatto all'onorevole Finzi. Bisogna un po' tener conto dei precedenti della Camera. Finora, come ha detto benissimo l'onorevole Pissavini, questa questione fu lasciata in disparte. C'è molto da dire in rapporto a cotesti danni sofferti o per le somministrazioni fatte alle truppe nazionali od alle truppe straniere: è una grande questione questa. E finora verso un grandissimo numero di consimili petizioni abbiamo adottato questo sistema. Perchè venire ora per una petizione speciale ad adottare un altro sistema? O sia quello che io crederei troppo favorevole proposto dall'onorevole Finzi, sia quello che mi pare un po' troppo duro proposto dall'onorevole Catucci? Io credo che l'unica decisione che si possa prendere in questo caso speciale è quella stessa che si è presa finora sopra tutti gli altri casi, che sono moltissimi.

Nè per certo occorre che io venga qui a ricordare tutti i casi avvenuti nelle guerre nazionali nostre che sostenemmo dal 1848 al 1866.

Io quindi prego l'onorevole Catucci e l'onorevole Finzi a ritirare le loro opposte mozioni, e ad accettare quella media (che del resto già mi pare confortata dai precedenti della Camera) che ci viene proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Catucci insiste nella sua proposta?

CATUCCI. Io non insisto; ma direi una parola sola all'onorevole Valerio, cioè che ogni giorno dinanzi ai tribunali si discutono delle cause simili...

VALERIO. Io sono d'accordo con lui.

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi insiste?

FINZI. Io mi arrenderò alle richieste degli onorevoli Valerio e Pissavini, nonchè del relatore, giacchè mi sembrano ispirate a non voler pregiudicare in genere la questione. Soltanto, ritirando la mia proposta di invio di questa petizione ai ministri delle finanze e della guerra, mi permetterei questa dichiarazione, che cioè, anche accogliendo la mozione del relatore di mandare la petizione agli archivi per un rispetto quasi tradizionale in consimili casi per le deliberazioni ulteriori, io desidererei che con ciò non si intenda menomamente pregiudicata la posizione di queste azioni e di queste pretese, conforme ai precedenti della Camera.

PRESIDENTE. Non essendovi altre opposizioni si intenderanno approvate le conclusioni della Commissione pell'invio agli archivi.

(Sono approvate.)

DI SAN DONATO, relatore. Colla petizione 12,526, Calegari avvocato Giuseppe si rivolge alla rappresentanza nazionale per ottenere il risarcimento di spese incontrate per compiere una missione avuta nel 1848 dal Governo provvisorio di Padova.

La Commissione, per quanto sia preoccupata dei servizi renduti da cotesto signor Calegari, pur tuttavia non può uscire dal sistema e dal principio di proporvi l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Il sindaco e la Giunta municipale di Diano Maria, in provincia di Porto Maurizio, ricorre per ottenere che quel ricovero marittimo venga convenientemente riparato e dichiarato di seconda classe.

Siccome a tutto questo si oppone la legge votata in Parlamento, così vi propone l'ordine del giorno puro e semplice.

(È approvato.)

Colla petizione 12,692 la signora Polizzy Anna, duchessa di Carmignano, domiciliata in Portici, provincia di Napoli, già camerista della fu Maria Cristina di Savoia, regina dell'ex-regno delle Due Sicilie, si rivolge alla Camera per ottenere di venir reintegrata nel godimento della pensione assegnata sui fondi di quella Casa reale, che le fu sospesa nel 1860, ed inoltre per essere indennizzata delle somme arretrate.

Era antico costume dei Reali di Napoli che, quando le cameriste di Corte andavano a marito, si avessero una dotazione. Ferdinando II credette di invertire questo maritaggio in una pensione vitalizia, ed alla duchessa Anna Polizzy fu, in contemplazione del matrimonio, concesso un assegno che, da ducati 360 annui, fu più tardi elevato a ducati 480, pari a lire 2040 annuali.

Nel 1860, dopo il plebiscito che creava il regno d'Italia, il Ministero della Casa del Re credette di fare una lista di tutti i pensionati della Casa reale di Napoli e di passarla a carico del bilancio dello Stato. In tale lista venne dimenticata la duchessa di Carmignano, la quale, come sopra ho detto, godeva di una pensione vitalizia, e per la quale, essendo passata a marito col duca di Carmignano, questi aveva dovuto dare analoga iscrizione dotale sui fondi di sua proprietà. Di tale dimenticanza essa ricorse al ministro delle finanze, il quale la rimandava a quello di Casa reale, perchè vi avesse provveduto. Il ministro di Casa reale la rimandava invece a quello delle finanze, dicendo che, come antica pensionista della real Casa di Napoli, doveva essere pagata dal ramo delle finanze. Il ministro delle finanze trincerandosi a tale invito sulla dimenticanza incorsa per tale nome nella lista a lui passata in tempi dei pieni poteri, non credette dare ascolto alle giuste rimostranze della interessata. Stanca di più reclamare inutilmente, essa, o signori, si rivolge alla Camera, e domanda che giustizia le sia renduta.

Tanto la passata Commissione delle petizioni, quanto l'attuale hanno preso in serio esame tutti i diritti di questa dama. Ed egli è perciò che io, a nome di tutti i miei colleghi, vi raccomando e vi propongo l'invio della petizione al ministro per le finanze.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Di Blasio a venire alla tribuna per riferire.

DI BLASIO, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera sulla petizione numero 11,524.

Il comune di Ponti, provincia di Verona, espone alla Camera che, per la sua vicinanza al Mincio ed alle fortezze di Peschiera, ha sofferto gravi danni per occupazioni militari delle truppe austriache, francesi ed italiane nelle guerre del 1859 e 1866. Detto comune ricorse prima del 1866 al Governo austriaco, domandando di essere risarcito dei danni che, secondo lui, ammontavano alla somma di cento mila fiorini; ma il Governo austriaco si è sempre diniegato, mettendo innanzi le ragioni di interesse ed utilità pubblica e di strategia militare. Nel maggio del 1867 una orribile bufera imperversò nel comune di Ponti e distrusse tutti i prodotti delle campagne. Epperò esso domanda alla Camera di essere esonerato dal pagamento delle imposte dirette dal maggio 1867 a tutto il giugno del 1868.

Come ciascuno di voi sa, la questione del risarcimento dei danni è stata già dalla Camera risolta. Quanto alla esonerazione dal pagamento delle imposte, la Commissione crede che tutti i cittadini, siccome godono i benefizi della convivenza sociale loro assicurati dallo Stato, così debbono sopportarne i pesi; epperò essa vi propone, per mezzo mio, su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice; e tanto più ve lo propone, in quanto che la esonerazione invocata ri-

guardando il secondo semestre 1867 e primo semestre 1868, e trovandoci ora al 1869, questo comune ha già dovuto pagare questa imposta da cui chiede di essere esonerato con la presente petizione datata nel maggio 1867. E sarebbe il vero caso di dire non già che, mentre in Roma si delibera, Sagunto viene espugnata, ma che Roma delibera quando Sagunto è stata espugnata. A nome adunque della Commissione propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

(La Camera approva.)

Cecconi Giambattista
già segretario del Parlamento Napoletano.

DI BLASIO, *relatore*. Ho l'onore di riferire alla Camera anche sulla petizione 11,627 presentata dal signor Giambattista Cecconi di Napoli.

Il Cecconi venne nel 1820 nominato ufficiale al segretariato del Parlamento napoletano e poi, caduta la libertà, fu rimosso da detto ufficio.

Nel 1848, al riapparire di questa, egli venne richiamato in impiego dal quale fu allontanato non appena abolite le franchigie costituzionali. Il Cecconi è un distinto patriota, apparisce e scompare sempre col l'apparire e scomparire della libertà. Nel 1860 fu nominato ufficiale di dipartimento nel Ministero dell'interno di Napoli e più tardi giudice della Gran Corte criminale di Salerno; infine con decreto del 6 aprile 1862 venne collocato in disponibilità per riduzione di personale.

Il Cecconi ricorse alla Corte dei conti perchè gli fosse liquidata la pensione e computato come utile tutto il tempo della sua rimozione dall'impiego. La Corte dei conti non giudicò di ottemperare alla domanda di lui, perchè egli non era stato nominato con decreto regio, e lo stipendio del suo impiego non era stato mai assoggettato alla ritenuta, giusta la legge del 1816 sulle pensioni; quindi i servizi da esso resi, per quanto importanti, non potevano dargli diritto alla pensione. Ora il signor Cecconi ricorre alla Camera affinchè essa, quasi eccezionalmente, voglia estendere a lui il beneficio della legge 16 settembre e 28 dicembre 1860. Ed adduce per ragione che la vita del Parlamento napoletano essendo stata breve, non si potè formare l'organico degli impiegati; e che inoltre avendo egli un'età molto avanzata (al tempo della domanda aveva 74 anni ed ora ne ha 76), la finanza poco o nulla ne soffrirebbe.

La Commissione non ha creduto potersi ottemperare alla domanda del signor Cecconi: la legge del 1816 dice chiaramente che si accorda la pensione quando l'impiego è conferito con decreto reale ed è assoggettato alla ritenuta del due e mezzo per cento. Ora il signor Cecconi non essendo stato nominato con decreto reale e non avendo quindi rilasciato la ritenuta, non può godere del beneficio delle leggi 16 settembre e 28 dicembre 1860. Per queste ragioni la vostra Com-

missione, pur compenetrandosi della posizione del petente, e riconoscendo ed altamente apprezzando i meriti distinti ed i molti servizi resi alla patria dal venerando Cecconi, è costretta, con suo rincrescimento, a proporvi l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

DEL RE. Sono pure io dolente di dover prendere la parola per combattere le conclusioni della Commissione, come sono dolente che di questa petizione non si sia fatto motto ieri quando si propose d'inviare al Ministero quella di altri impiegati di Napoli.

Certamente pel signor Cecconi reggono le stesse ragioni per le quali la Camera acconsentì di accordare a questi il diritto alla pensione... (*No! no!*) ossia l'invio della loro petizione al Ministero. Quindi, anzichè l'ordine del giorno puro e semplice, domando che si adotti l'invio della petizione al Ministero, non già nel senso che la Camera riconosca il diritto del petente alla pensione, ma solo nel senso di eccitare il ministro a studiare se non vi sia modo di venire in sussidio a quest'antico e benemerito impiegato, e ne riferisca alla Camera.

La Camera, spero, permetterà che io esponga qualche idea riguardo all'istanza del signor Cecconi.

Riconosco col signor relatore della Commissione che, se si tratta del *jus constitutum*, se si deferisce la vertenza alla Corte dei conti, il signor Cecconi non ha diritto a pensione, poichè nei decreti dittatoriali del 1860 e nei decreti luogotenenziali che accordavano il diritto alla pensione agli impiegati che erano stati destituiti per cagioni politiche, purchè nuovamente impiegati nel 1860, non si contempla il caso degli impiegati della Camera nel 1820 e nel 1848, dei quali è unico superstite il signor Cecconi; ma l'età del petente è tale che grave danno non potrà venire alle finanze ove gli sia accordata una tenuissima pensione.

In stretto diritto certamente non gli compete; ma vi ha una ragione che ha qualche peso. Se agli impiegati governativi, i quali non presero impiego dal 1820 al 1848 si concede quel beneficio, a molto maggior ragione si deve concedere agli impiegati presso la Camera legislativa, e molto più ad un uomo il quale fu appunto, come ha fatto osservare l'onorevole relatore, uno dei pochi che si possono vantare di essere sempre stati attaccati ai principii di libertà, che non ha mai domandato impieghi e non è stato impiegato che nel 1860.

Presso la Corte dei conti ha potuto valere un'altra ragione, che non abbia avuta la nomina governativa, ed in conseguenza non può essere compreso nel decreto; ed io ne convengo. La Corte dei conti non è che un magistrato, non può supplire alla legge, e deve strettamente osservare la legge, specialmente in materia di pensioni; ma ecco perchè il barone Cecconi, usando del diritto di petizione, ha ricorso alla Camera, la quale può dichiarare quale fu lo scopo vero della legge, e non ri-

fiuterà l'invio al Ministero, ed almeno avrà questo vecchio così benemerito la soddisfazione che il Ministero si occupi della sua posizione, e venga a proporre alla Camera qualche provvedimento che non lo lasci dopo tanti anni, e nella estrema età, privo di qualunque sussidio dalla nazione.

A questo si riduce la mia preghiera.

In conseguenza io pregherei la Camera perchè, anzichè accettare la proposta dell'ordine del giorno, deliberi l'invio al Ministero, sempre in quel senso che il medesimo si occupi solamente della domanda del Cecconi, e venga a riferirne alla Camera.

MELCHIORRE. L'onorevole Del Re invocava la pietà per un benemerito patriota. Ora io domando: l'ufficio della Camera è forse quello di esercitare atti di pietà verso i benemeriti del nostro paese?

Innanzi alla Camera si può chiedere, o l'adempimento di una legge violata, o bisogna rilevare una necessità pubblica che induca il potere esecutivo e la Camera stessa ad iniziare un progetto di legge che possa essere discusso, votato e sancito dai tre poteri dello Stato.

Ora l'onorevole Del Re confuta le conclusioni della Commissione e vuole che si rinvii la petizione del vecchio ottuagenario Cecconi al Ministero perchè provvegga. Ma il Ministero che provvedimento potrebbe dare? Vi è la legge che non lo permette. L'onorevole Del Re potrebbe usare della iniziativa parlamentare, essendo egli deputato, e proporre che i servizi straordinari prestati, non essendo contemplati dalla legge vigente, siano remunerati in quel modo che egli crede conveniente a ricompensare questo vecchio benemerito della libertà italiana.

Ma l'onorevole Del Re comprendeva benissimo che costui si sia rivolto innanzi alla Corte dei conti, ed ivi abbia trovato che la sua domanda non poteva essere ricevuta, imperocchè le leggi ed antiche e nuove non ne permettono l'accoglimento.

In effetto, per le leggi napoletane, questi non era un impiegato regio, non ha rilasciato il due e mezzo per cento; sono queste le due condizioni essenziali per le quali solo la Corte dei conti può determinare la pensione del collocamento a riposo.

Aggiungeva l'onorevole Del Re che questo vecchio ottuagenario, che ricomparve ogniquale volta la libertà brillò nelle provincie napoletane, era impiegato alla Camera napoletana nel 1820 e nel 1848. Egli non può perciò essere assimilato agli impiegati governativi, ed in conseguenza non può cadere sotto la disposizione della legge del 3 maggio 1816, che è quella alla quale si appella la Corte dei conti, quando negava la pensione del collocamento a riposo. Nè vale soggiungere che vi sieno altre due leggi pubblicate dal dittatore Garibaldi e dal luogotenente Farini nelle provincie napoletane. Ebbene, entrambe queste leggi non contemplano affatto il caso di cui s'è occupata la Commis-

sione e per il quale ha perorato l'onorevole Del Re. In entrambe queste due leggi è detto *ogni impiegato di qualunque ordine.*

Ora, può assimilarsi all'impiegato il petente Cecconi? Per essere impiegato bisogna avere la nomina del Re: non avendo la nomina del Re, il Cecconi, nè nell'anno 1820, nè nel 1848, non può essere certamente stato considerato nelle due leggi del 16 settembre e 28 dicembre, se non sbaglio, del 1860; pubblicate la prima sotto il dittatore Garibaldi, e la seconda sotto la luogotenenza Farini; quindi nè l'antica, nè la nuova può essergli applicata.

Ma vi è un'altra osservazione, la quale deve imporre alla Camera, ed è il decreto del 6 aprile 1862, col quale questo benemerito vecchio liberale venne messo in disponibilità dal Governo liberale del regno d'Italia. Egli fa la storia dei suoi servizi: cominciò nel 1820 come impiegato della Camera che durò otto mesi; ritornò nel 1848 come impiegato della stessa, e durò nell'ufficio pochi altri mesi; ricompare nel 1860 ed è fatto ufficiale di dipartimento e dice di avere serviti vari ministri; da ufficiale di dipartimento passa giudice criminale; si aboliscono le Corti criminali, e questo benemerito vecchio liberale è messo in disponibilità. Ma quale mai sarebbe la causa di questa disponibilità?

Il Governo avrà certo avuto i suoi motivi, perchè non posso supporre che il Governo del Re non sapesse chi era il funzionario che metteva in disponibilità. Ora, la disponibilità, data ad un uomo tanto benemerito della libertà italiana, mi ha imposto, come ne ha imposto alla Commissione, e quindi non mi pare che vi sieno quelle tali eccezioni, da dovere in questa circostanza far forza alle leggi imperanti sull'argomento.

Indarno poi s'insiste nell'invio al Ministero competente: sarebbe un invio per simpatia, per deferenza. Ma non siamo forse legislatori noi? Noi dobbiamo rispettare la nostra dignità. Quando si deve rinviare una petizione al Ministero, deve avere un significato, ed è quello o di una legge non eseguita, o di una legge da farsi.

Ma chi crede sul serio, fra noi, che si debba fare una legge per remunerare i pochi servigi resi da questo vecchio benemerito nel 1820 e nel 1848? Quindi la Commissione, per queste gravissime considerazioni fondate sulla vecchia e sulla nuova legge, e per le circostanze speciali presentate nella petizione, non ha creduto proporre che l'ordine del giorno alla Camera per sentimento di giustizia, senza ricorrere affatto alla pietà, la quale, se potrà essere esercitata, sarà sempre lodevole, ma non mai in un'Assemblea legislativa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazziotti.

MAZZIOTTI. Il decreto di Garibaldi ha forza di legge, perchè egli era dittatore delle provincie napoletane. Venne poi il luogotenente Farini, il quale con un suo

decreto ha confermato quello di Garibaldi; ed anche questo decreto ha forza di legge, perchè emanò prima che il Parlamento fosse aperto, ed in forza di un articolo dello Statuto, che dà facoltà al Governo di provvedere d'urgenza prima della riunione del Parlamento. Per conseguenza la domanda del Cecconi è rinforzata da due leggi, epperò non ha bisogno di una nuova legge. Infatti che cosa dicono queste due leggi? Dicono espressamente che tutti quegli impiegati i quali hanno perduto l'impiego per causa della libertà, e che non ricevettero alcun impiego nel tempo del dispotismo, sono considerati come se avessero continuato nel servizio, epperò hanno diritto alla pensione, come se il loro servizio non fosse stato interrotto.

Veramente la Corte dei conti in altri casi ha fatto una distinzione, secondo me, tutta arbitraria. (*Mormorio*) Si sarà ingannata: non è infallibile la Corte dei conti. Essa ha detto che quegli impiegati i quali avevano ricevuto l'impiego prima della pubblicazione delle Costituzioni del 1820 e 1848, e che poi lo perdettero per le avvenute reazioni, avevano diritto al risarcimento dei danni, ma gli altri non avevano diritto a questo risarcimento, perchè prima non avevano alcun impiego. Così si è verificato che quegli impiegati, i quali erano stati nominati certamente non per meriti di liberali, ma piuttosto per fedeltà a quei Governi assoluti, e i quali col cadere della libertà siano stati destituiti soltanto perchè si fossero mostrati fedeli a quegli Statuti che avevano giurato, hanno avuto la pensione, ma non ha voluto colla stessa misura calcolare coloro i quali sono stati nominati in tempo di libertà e al cadere della libertà sono caduti anch'essi.

Questo mi sembra francamente un errore tanto contro la lettera, quanto contro lo spirito delle due leggi.

Ma io mi riduco a concludere, come ha conchiuso l'onorevole Del Re, di rimettersi al Ministero affinchè, studiandosi bene questa pratica, si faccia giustizia, siccome io credo che l'abbia il barone Cecconi.

DI BLASIO, *relatore*. Veramente mi dispiace assai di essere di parere opposto del mio amico personale l'onorevole Del Re.

L'onorevole Del Re pare sia d'accordo con me che si dovrebbe far eccezione alle leggi 16 settembre e 28 dicembre 1860, qualora si volesse ottemperare alla domanda del signor Cecconi. Il disaccordo tra lui e me sta in questo, che egli vorrebbe che si facesse questa eccezione in considerazione dei servizi prestati dal petente, ed io con la Commissione credo che bisogna sottostare alla legge.

Se l'onorevole Del Re crede di presentare un progetto di legge, lo faccia pure, ed io sarò il primo ad associarmi a lui, ma non proponga l'invio al Ministero di questa petizione, dappoichè l'invio significa un invito al ministro di decidere secondo i desiderii del petente, e la questione verrebbe così pregiudicata.

E con ciò rispondo pure all'onorevole Mazziotti il quale mi pare poggia tutte le sue argomentazioni sulle leggi del 1860, mentre qui si tratta dell'applicazione della legge 3 maggio 1816.

Questa legge, ripeto, è chiarissima. Si ammettono a liquidar la pensione quegli impiegati che furono nominati con decreto reale, dai quali si rilasciò la ritenuta del due e mezzo per cento, e che ebbero la destituzione.

Vede bene l'onorevole Mazziotti che la Corte dei conti, anzichè ingannarsi (come egli mi pare abbia asserito), ha agito con tutta giustizia, ha applicato rigorosamente la legge. Essa ha visto che il signor Cecconi non era stato nominato con decreto reale, non aveva rilasciato la ritenuta, non era stato soggetto a destituzione.

Mantengo quindi le conclusioni della Commissione, che sono per l'ordine del giorno puro e semplice.

Voci. Ai voti!

NICOTERA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Melchiorre.

MELCHIORRE. L'onorevole Mazziotti invocava i due decreti pubblicati nelle provincie napoletane, nel settembre sotto la dittatura Garibaldi, nel mese di dicembre sotto la luogotenenza Farini. Ora sono sotto gli occhi della Commissione l'uno e l'altro decreto, che io chiamava leggi perchè accordava a questi decreti, pel tempo e per le persone che l'emanavano, la forza di legge.

Il decreto del 16 settembre, sotto la dittatura Garibaldi, parla degli impiegati civili d'ogni ordine.

Il decreto del dicembre 1860, pubblicato sotto la luogotenenza Farini, parla d'impiegati civili d'ogni ordine, privati dei loro impieghi per la causa della libertà.

Ora si domanda: il Cecconi era impiegato civile nel 1820 e nel 1848; quando prestava servizio nella segreteria delle due sfortunate Camere? Certamente che no. L'impiegato, secondo la legislazione civile dell'abolito regno delle Due Sicilie, era quello che era nominato con un decreto del Re e percepiva soldo di regio conto sulla tesoreria generale, rilasciando il due e mezzo per cento.

Quindi il signor Cecconi non può per la pensione far dichiarare utile il tempo corso dal 1820 e dal 1848 al 1860 quando divenne impiegato, perchè egli non ebbe la nomina dal Re in quelle due epoche precedenti al 1860, non percepì mai soldo di conto regio, non ebbe mai rilasciato il 2 e mezzo per cento, quindi non gli sono favorevoli nè le antiche nè le nuove leggi. Rimarrebbe ad analizzare il caso di una singolare eccezione, o signori; una sola eccezione alla legge si è portata sotto l'impero del regno d'Italia, ed è quando la Camera venne invitata a decretare una pensione ad un benemerito patriotta, di cui sarà lamentata eterna-

mente la perdita finchè sarà in onore la libertà italiana, e questo fu il Farini; non abbiamo altro esempio. Sarà il Ceconi un Farini? Lascio alla saviezza della Camera il definirlo. Ricordo ancora un'altra circostanza in cui un ministro del Re venne a presentare un progetto di legge per accordarsi una pensione di grazia ad una vedova di un illustre matematico, il Plana. Ebbene, questo progetto di legge non incontrò il gradimento della Camera, ed il ministro fu obbligato a ritirarlo.

Daremo noi un esempio di questa fatta invitando il ministro a proporre uno schema di legge per ricompensare un vecchio che ha avuto la fortuna di vivere 80 anni, e che io vorrei ne vivesse altri 80?

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Nicotera.

NICOTERA. Io dirò francamente che non credo alle teorie dell'onorevole Melchiorre, cioè che noi qui dobbiamo essere dei cannibali, degli spietati e che il sentimento di pietà non debba concorrere a farci prendere talvolta delle risoluzioni che, sebbene non sieno tali quali le vorrebbe la legge, non sono poi delle risoluzioni che danno delle ferite mortali alle disposizioni di legge. Io non starò neppure a stabilire certi confronti che egli vorrebbe stabilire. Per me val tanto un uomo oscuro che serve la libertà, quanto un uomo illustre che l'ha servita quanto quello: io non faccio paragoni; ma, poichè la legge è contraria alla domanda di questo venerando patriota, che io sono dolente di non conoscere personalmente, l'onorevole Melchiorre, quasi prendendosi diletto di studiare il modo, di escogitare il modo come contrastare questa domanda, vi dice: ma la legge comprende gli impiegati civili, e possono essere chiamati impiegati civili quelli della Camera? Gli impiegati civili, egli diceva, sono quelli che si pagano dal Tesoro. Io veramente non ci vedo fra queste sottigliezze che mi sembrano un poco *pagliatiche*; io guardo le cose come debbono essere guardate, e prima di tutto, se non possono chiamarsi impiegati civili gli impiegati della Camera, gli chiamerete camerieri dell'albergo Camera, sensali? È inutile che io ricordi che gli impiegati nostri della Camera sono pagati agli impiegati dello Stato; nè potrebbe essere diversamente, perchè (io lo ricordo all'onorevole Melchiorre) questi impiegati sono direttamente pagati dai fondi del Tesoro dello Stato.

MORINI. Pur troppo!

NICOTERA. Gli impiegati della Camera napoletana erano anch'essi pagati dal Tesoro dello Stato, non erano pagati dalla borsa particolare di nessun deputato o dal Re.

VALERIO. Domando la parola.

NICOTERA. Ora io non veggio ostacoli nella legge a che la domanda di questo distinto patriota sia presa in considerazione.

E parmi debba essere accolta questa domanda anche per un'altra considerazione, che è questa.

Se si trattasse d'una classe intera d'impiegati, io comprendo le difficoltà dell'onorevole Melchiorre e di molti altri, nelle condizioni in cui versa la finanza dello Stato; bisognerebbe pensarci bene prima di riconoscere questo diritto; ma si tratta di un uomo solo, e di un uomo vicino agli ottant'anni. Ma quanti altri anni volete che possa vivere? L'onorevole Melchiorre gliene ha augurati altri ottanta, e sarebbe un ben triste augurio per questo disgraziato, se dovesse vivere altri ottant'anni nelle condizioni nelle quali si trova attualmente. (*Segni di assenso*)

Ma io ravviso il riconoscimento del diritto di questo vecchio impiegato in un'altra disposizione, ed è questa.

Il Governo lo riconobbe impiegato, e lo riconobbe tanto, che nel 1862 e 1863, non ricordo bene adesso quando, lo pose in disponibilità; ora non si può mettere in disponibilità un uomo che non ha un impiego. Vegga l'onorevole Melchiorre che il Governo stesso aveva riconosciuto il diritto di quest'uomo ad occupare un posto, un impiego, e non poteva essere diversamente dietro la disposizione del decreto dittatoriale e del decreto prodittatoriale.

Poi non si tratta oggi di stabilire noi una pensione; noi rimandiamo al Ministero questa petizione, ed il Ministero farà quello che crederà; gli darà una pensione o un sussidio, farà quello che crederà nella sua coscienza, ciò che crederà di dover fare per un uomo che ha servito il paese per 30 anni, per un vecchio; ed io spero che, se non l'onorevole Melchiorre, che oggi mi sembra tirato abbastanza a sensi feroci, ma l'onorevole relatore e la Commissione vorranno sentire, non pietà, poichè io non invocherò pietà per un uomo che ha servito per tanti anni il paese, ma un sentimento di giustizia; e la Camera, col relatore e colla maggioranza della Commissione, vorranno consentire che questa petizione sia inviata al Ministero, il quale poi provvederà nel modo che crederà più conveniente; e, ripeto, se anche non stimerà di poter dare la pensione, potrà dargli un sussidio per una volta tanto, che corrisponda a un dipresso agli anni ordinari della vita, non a quelli che gli augura l'onorevole Melchiorre, e che, sono sicuro, egli stesso non potrebbe accettare.

MAZZIOTTI. Signori, la giustizia prima di tutto: io comincerò colle ultime parole, con cui ha terminato l'onorevole Nicotera; qui non si tratta di pietà, ma di giustizia, e quando si tratta di giustizia, non si deve neppure guardare lo stato delle finanze, tanto più quando si tratta di un solo vecchio ottuagenario: non si può dunque riguardare ad altro che alla giustizia.

Si può mai credere da una Camera elettiva, nel 1869, che il generale Garibaldi ed anche Farini avessero riguardati come non impiegati quelli che servivano la Camera legislativa del 1848? Questo non è possibile. Quando si è detto *impiegati civili di ogni ramo inten-*

devasi di certo anche quelli della Camera, e quelle parole latissime *ogni ramo* mostrano appunto di sottintendere *tutti* gli impiegati civili di ogni ramo.

Con quella parola poi *civili* non si è voluto fare altro che opporla ai *militari*, perchè riguardo agli impiegati militari tanto il dittatore Garibaldi quanto il luogotenente del Re Farini dissero che per i militari, oltre di essere chiamati in attività ed oltre alla pensione di giustizia che loro fosse spettata, come se avessero continuato a servire, bisognava dare loro un grado ogni dodici anni. Questa è la differenza. E perciò si usò la parola *civili* in opposizione a quella di *militari* e non in opposizione a quelli della Camera, quasi che questi che hanno servito la Camera elettiva non fossero nè civili nè militari, ma fossero barbari. Questo non è possibile, questo non si può intendere.

Ma come? Noi vogliamo vedere quali siano gli impiegati civili, e dire che sono solamente impiegati civili quelli pagati dal Re, citando l'onorevole Melchiorre leggi dispotiche di un tempo, in cui non vi erano nè Statuti nè Assemblee, e non vi erano altri impiegati che quelli del Governo dispotico?

Io comprendo benissimo che colle leggi di Ferdinando II voi non troverete, prima del 1860, che s'intendessero per impiegati quelli che servivano alla Camera. Ma pure quegli stessi del 1848 dopo la Costituzione del 1848, erano pagati dal Tesoro dello Stato, ed erano pareggiati a quelli dei Ministeri.

Quindi gl'impiegati della Camera si devono assolutamente riguardare come impiegati pubblici, pagati come gli altri dal Tesoro dello Stato. E veramente io stupisco come si possa muovere difficoltà sopra di questo.

Io comprenderei più che non si fossero voluti ritenere come leggi quei due decreti; ma, quando si ritengono come leggi, bisogna eseguirli come tali, senza sofismi. E noi dobbiamo accogliere questa domanda, perchè alla Camera non soltanto si può adire quando si tratti di iniziare o di fare leggi, ma anche quando vengono violate le leggi che esistono. E queste leggi effettivamente sono violate, perchè si è data loro una interpretazione al tutto arbitraria e contraria alla lettera ed allo spirito delle medesime.

Disse benissimo l'onorevole Nicotera che il Governo stesso, dopo il 1860, verso il 1862 forse, lo ha riguardato tanto come impiegato che lo ha richiamato in attività. E se il Governo, secondo lo spirito e la lettera di quei decreti, poteva dare delle pensioni a quelli i quali per la loro età non potevano continuare a servire, e poteva richiamare in attività quelli che erano in istato di servire, quando lo ha richiamato in servizio, lo ha riconosciuto effettivamente come impiegato. Ed ora che non può più servire, perchè ha ottant'anni, gli si vuole negare quella pensione, mentre egli ha servito il Governo nel 1820, nel 1848 e nel 1860? E si negherà di riconoscerlo ora che è vecchio, mentre egli ha ser-

vito il Governo come impiegato del Parlamento e come magistrato in tutti i tempi di libertà ed è stato sempre patriota ed impiegato zelante, fedele ed onesto? Mi sembra veramente ogni altra interpretazione troppo lontana dallo spirito e dalla lettera della legge e dalla interpretazione data dopo il 1860 dal Governo stesso; e quindi insisto perchè la petizione sia mandata al ministro, acciò si studi e vi si dia sollecita esecuzione, a termini delle due leggi sopra citate.

VALERIO. A me pare che l'onorevole Nicotera, come l'onorevole Mazziotti, mossi da un sentimento di generosità, abbiano spostata affatto la questione.

L'onorevole Mazziotti si ostina a provare calorosamente che i decreti di Garibaldi e di Farini furono male interpretati dalla Corte dei conti. Ma io domando se questa sia una questione da trattarsi nella Camera.

Se la Corte dei conti, unico magistrato cui è affidata l'interpretazione delle leggi che riguardano le pensioni, interpretò questa legge in modo diverso dalle idee che abbiano potuto muovere il Corpo legislativo, c'è un rimedio solo, ci vuole una legge interpretativa, perchè non è la Camera chiamata a rivedere i giudicati dei tribunali, ma bensì a scrivere più chiaramente quelle leggi che i magistrati interpretano in un modo non consentaneo alle ragioni del legislatore.

Quindi la questione qui è precisamente come l'ha collocata la Commissione per bocca del suo relatore e del suo presidente. Questa Commissione, che mi rincresce veder chiamata ora *feroce*, ora *cannibalesca*, ha fatto il suo dovere, che era quello di esaminare quale è il mandato della Camera quando ha davanti a sè coteste petizioni.

A parer mio, qui non c'è altra via che o fare una legge nuova la quale interpreti in altro modo i decreti di Garibaldi e di Farini, e vi inchiuda questo caso, od anche quegli altri che gli somiglieranno (giacchè aperta la porta ad uno vedrete venirne delle centinaia), oppure passare all'ordine del giorno.

Che cosa è questo invio al Ministero? Noi custodi del danaro pubblico, noi che siamo chiamati ad imporre cannibalescamente sopra i contribuenti...

Voci. Misericordia!

VALERIO. Misericordia! So bene che gridano misericordia tutte le popolazioni d'Italia! Noi, dico, chiamati a custodire severamente il danaro pubblico, a contenere i ministri che lo sprecassero, noi ci mettiamo supplici davanti al Ministero perchè dia un poco di quel danaro a qualcheduno che a noi ne sembra meritevole! Ma noi non abbiamo questo diritto, non abbiamo questo mandato, non possiamo far questo; noi siamo qui per custodire, non per ispendere il danaro dei contribuenti!

Ammetterò eziandio che quando si fanno delle leggi, si possano prendere in considerazione tutte le ragioni e di giustizia e di riguardo e di patriottismo e di quello che si vorrà, ma le leggi fatte sono i magistrati

che le debbono applicare; quella rispetto alle pensioni è la Corte dei conti che la deve applicare, e qui non si può venire con una proposta, che inverte affatto le condizioni della Camera rispetto al Ministero, a porre la Camera nella posizione di chiedere al Ministero che non osservi la legge.

Per conseguenza io appoggio, e spero che la Camera vorrà votare le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Comin. *Voci. Ai voti! ai voti!*

COMIN. La cedo all'onorevole Rattazzi.

RATTAZZI. L'onorevole Valerio ha perfettamente ragione in diritto, come ha perfettamente ragione la Commissione affermando che non sia il caso d'inviare la petizione al Ministero delle finanze. È ben certo che il Ministero delle finanze non ha facoltà né di dare egli stesso una pensione a chi per legge non ha diritto d'averla, né imporre alla Corte dei conti d'accordare una pensione, quando la Corte dei conti nel suo giudizio crede che questa pensione non possa essere accordata.

Tuttavia, a dir vero, mi fa un certo senso il vedere che un impiegato dell'antica Camera napoletana all'età d'ottant'anni, mentre tutti gli altri impiegati hanno avuto diritto ad una pensione, per forse meno precise disposizioni della legge, si trovi senza vitto.

Per il che io proporrei un mezzo, per conciliare il sentimento d'equità che può certo muovere ciascuno di noi, ed il rispetto alla legge, ed è quello di comunicare e raccomandare questa petizione alla Presidenza affinché ella vi provvegga sui fondi della Camera o su quelli che ha attualmente nei casuali; oppure, se questi fondi non fossero sufficienti, si determini a proporre sul bilancio dell'anno venturo 1870 una qualche somma per poter sovvenire alle necessità stringenti di questo vecchio petente.

In tal modo si lascia salvo il principio che vieta al Parlamento l'interpretazione delle leggi, non s'impone la volontà dei ministri alla Corte dei conti, e senza inconvenienti pel futuro, senza aggravare di molto il Tesoro, si provvede a quanto deve premere a tutti, cioè alle urgenti necessità di questo sventurato.

Propongo quindi questo mezzo, e spero che la Commissione vorrà assentire alla mia proposta.

PRESIDENTE. I deputati Nicotera e Comin hanno trasmesso al banco della Presidenza una proposta analoga a quella che fa ora l'onorevole Rattazzi.

Ne do lettura:

« I sottoscritti propongono che la petizione, senza pregiudicare i diritti che potesse esperire il Cecconi dinanzi alla Corte dei conti, sia raccomandata alla Presidenza della Camera per quei riguardi che potrà meritare il petente pel resto di sua vita, valendosi dei fondi casuali del bilancio della Camera, o proponendo una somma da stanziarsi sul bilancio stesso. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pissavini.

PISSAVINI. La Giunta è spiacente di non potere accostarsi alla proposta fatta dall'onorevole Nicotera ed appoggiata dall'onorevole Rattazzi. Essa crede di non poter desistere dalle prese conclusioni. Non lo può perchè non intende stabilire un precedente che potrebbe arrecare dannosissime e pericolosissime conseguenze nelle ulteriori nostre deliberazioni. (*Bravo! Benissimo!*)

Permettete, signori, che io ne dica in breve la ragione, e spero che la Camera vorrà venire nell'avviso della Giunta.

Si è sempre ritenuto che la Giunta delle petizioni non ha innanzi a sé che tre mezzi di soluzione sulle petizioni che sono sottoposte al di lei esame, o l'ordine del giorno puro e semplice, o l'invio della petizione agli archivi, o l'invio al Ministero. Fuori di questi tre mezzi la Giunta non deve riconoscerne altro, se non vuole mettersi fuori del regolamento, e dirò di più, fuori dello Statuto, perchè è lo Statuto che prescrive questi tre mezzi.

DI SAN DONATO. Avanti tutto c'è la volontà della Camera.

PISSAVINI. Permetta l'onorevole Di San Donato, il quale ha pronunciato parole che non giunsero sino al mio orecchio, che io esprima l'avviso della Giunta. Credo che siamo nel nostro diritto. Dopo ciò lasceremo che la Camera deliberi nel modo che crederà migliore.

Una voce. Fa il suo dovere.

PISSAVINI. La Giunta delle petizioni adunque, non potendo e non volendo scostarsi dai tre mezzi dinanzi accennati, è dolente di non potere assolutamente aderire alla proposta dell'onorevole Nicotera, perchè non vuole, come altra volta si fece, scostarsi dalle regole parlamentari.

La Giunta quindi, mantenendo ferma la conclusione da essa presa sulla petizione di cui trattasi, lascia alla Camera di pronunziarsi sulla proposta Nicotera, alla quale venne in appoggio l'onorevole Rattazzi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Non essendovi alcun altro iscritto, si passerà ai voti. Ma osservo che la Commissione, insistendo nella sua proposta per l'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione, ha la precedenza.

OLIVA. Come membro della Commissione delle petizioni, io credo di esercitare un diritto che appartiene sempre alla minoranza, esprimendo a questo riguardo, cioè sulla proposta che venne presentata dagli onorevoli Comin e Nicotera, un avviso contrario a quello della maggioranza della Commissione stessa.

Questo, secondo me, non è uno di quei casi ordinari nei quali unicamente sarebbero invocabili le disposizioni ordinarie stabilite dal regolamento. Non è uno di quei casi in cui unicamente si debba ricorrere a quelle tre formole che il regolamento prescrive trattandosi di petizioni.

Il caso è assolutamente speciale; si tratta di un impiegato che appartenne alla Camera. Ciò stante, perchè non vogliamo noi accettare quelle tradizioni delle rappresentanze nazionali che ci hanno preceduto, tradizioni che non possono essere reiette da noi, senza venir meno a quel rispetto che dobbiamo alla Rappresentanza nazionale?

Per me questa considerazione è tale che mi determina interamente per l'accettazione della proposta sostenuta dall'onorevole Rattazzi.

Però io ricorderò a questo riguardo un precedente per muovere quindi ad una proposta subordinata, la quale potrebbe conciliare anche i dissidenti della Commissione delle petizioni.

Mi rammento che l'anno scorso venne rivolta alla Camera una petizione dell'ingegnere che si era assunto i lavori della Camera stessa. Era una questione che rientrava intieramente nell'ambito dell'amministrazione interna della Camera. Aveva per conseguenza un'attinenza, un'analogia con quella dell'attuale petente, quando si voglia sempre ritenere nell'attuale petente quel carattere d'impiegato della Rappresentanza nazionale che io ho premesso doversi, secondo il mio modo di vedere, ammettere.

Io quindi farei la proposta che si rimandasse la petizione del Ceccoli al Comitato segreto della Camera, affinchè esso prenda la sua deliberazione sulla proposta che venne fatta dagli onorevoli Comin e Nicotera, e vegga se sia d'uopo o no di provvedere sul bilancio della Camera ai bisogni di codesto infelice, meritevole di tanti riguardi.

Io quindi farei la proposta dell'invio di questa petizione al Comitato segreto, colle più vive raccomandazioni che esso voglia prendere una deliberazione a questo proposito.

PRESIDENTE. Il deputato Oliva fa dunque un'altra proposta, che cioè questa petizione sia inviata al Comitato segreto della Camera.

La parola spetta al deputato Massari.

MASSARI G. Signor presidente, se mi permette, qualunque creda che la discussione sia chiusa...

PRESIDENTE. No, non è chiusa: fu chiesta la chiusura, ma non fu messa ai voti. Se fosse stata chiusa, non avrei lasciato che si entrasse nel merito.

MASSARI G. Allora mi asterrò dal fare il preambolo. Solamente devo dichiarare (e la Camera comprenderà il sentimento che mi muove a parlare, avendo io avuto l'onore di far parte del Parlamento napoletano nel 1848, ed avendo conosciuto la persona della quale si tratta), debbo dichiarare, per debito di coscienza, che mi associo alle parole benevoli che molti miei colleghi, appartenenti a lati diversi della Camera, hanno pronunciato intorno a questa persona.

Io bramerei che si addivenisse ad una conclusione, la quale, conciliando gl'interessi della giustizia e quelli della benevolenza, potesse produrre un risultamento

pratico che servisse di conforto e di sollievo a questo infelice.

Veramente io concordo pienamente nel parere espresso dall'onorevole Valerio, ma mi pare che egli abbia voluto dare a questo piccolo episodio delle proporzioni troppo epiche. Non credo che la Camera, deliberando l'invio di questa petizione al ministro di finanze, verrebbe a recare gravissimo danno al nostro erario.

Le teorie dell'onorevole Valerio sono giustissime, ma mi pare che non sia il caso di applicarle in questa circostanza. Io credo d'altra parte che la proposta fatta dagli onorevoli Comin e Nicotera (comunque convalidata dall'appoggio autorevole del deputato Rattazzi) non sia una proposta, mi permettano di dirlo, ammissibile, perchè tende a creare un precedente cattivo, non solo per le ragioni che ha allegate l'onorevole Pissavini, membro della Commissione delle petizioni, ma anche perchè (e forse l'onorevole Rattazzi che è stato altra volta presidente di questa Assemblea deve ricordarlo) il caso di questo infelice non è il solo. Ci sono molti altri impiegati del Parlamento napoletano del 1848...

RATTAZZI. Sono morti.

MASSARI G.... i quali meritano il più vivo, il più grande interessamento. Ora, se noi prendiamo oggi una deliberazione di questo genere a favore del Ceccoli, noi verremo a contrarre l'obbligo morale di prenderla anche per gli altri, ed allora entreremmo in quegli obblighi morali di cui parlava poc'anzi l'onorevole Valerio.

D'altra parte mi pare assai chiaro che la proposta dell'ordine del giorno puro e semplice, fatta dalla vostra Commissione, sia una proposta (certamente contro le intenzioni dell'onorevole relatore) piuttosto dura e poco benevola; e quindi io pregherei la Camera che volesse associarsi alla mozione che fece fin da principio l'onorevole mio amico il deputato Del Re, ad inviare questa petizione al ministro delle finanze, che probabilmente, studiando la questione, potrà trovare (qualunque egli sia) il modo di soddisfare al desiderio, ai bisogni di questo infelice, che merita tutta l'attenzione e tutta la benevolenza della Camera.

Voci. Ai voti! ai voti!

DI BLASIO, relatore. Mi perdoni la Camera, ma non posso lasciar senza risposta le parole del mio amico personale il deputato Massari Giuseppe. Egli ha detto che le conclusioni della Commissione, portate dal relatore in questa Camera, gli sembrano un po' dure. A me pare di no. La Commissione, ripeto, si è compenetrata altamente della posizione di questo vecchio venerando del signor Ceccoli; ha riconosciuto, ripeto, in lui meriti distinti, e nessuno dei servigi da lui resi al paese fu da essa dimenticato; ma la Commissione non ha avuto, nè poteva avere altro dinanzi agli occhi che la giustizia. Anche essa avrebbe voluto dar parere a